

***PROTOCOLLO D'INTESA PER LE STRATEGIE DI INTERVENTO E  
PREVENZIONE SULL'ABUSO E LA VIOLENZA ALL'INFANZIA E  
ALL'ADOLESCENZA***

***TRA***

**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena**

**Amministrazione Provinciale di Modena**

**Comuni capidistretto:**

**Carpi**

**Castelfranco Emilia**

**Mirandola**

**Modena**

**Sassuolo**

**Pavullo**

**Vignola**

**Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola**

**Le Scuole Autonome ed il Centro Servizi amministrativi (C.S.A.) di Modena**

**Tribunale Civile e Penale di Modena**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena**

**Questura di Modena**

**Comando Provinciale Carabinieri di Modena**

**Comando Provinciale Guardia di Finanza di Modena**

**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**

**Azienda U.S.L. di Modena**

**Azienda Policlinico di Modena**

**Associazione SOS–Il Telefono Azzurro “Linea nazionale per la prevenzione  
Dell’Abuso all’infanzia”**

**Forum Provinciale del Terzo Settore di Modena**

## PREMESSA

Con circolare n. 070100 del 3 ottobre 2000 il Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'attivazione di azioni comuni di prevenzione e intervento di tutela contro il fenomeno della pedofilia, invitava i Prefetti a convocare i Comitati Provinciali per la Pubblica Amministrazione (ora Conferenza permanente) allo scopo di creare una rete di coordinamento tra i diversi attori già presenti ed operanti sul territorio quali gli Enti Locali, Servizi Sociali delle A.S.L. Servizi Sociali dei Comuni, Forze dell'Ordine, soggetti privati e del non profit, e per procedere ad una analisi della problematica ed individuare gli indirizzi di massima sui quali impostare moduli operativi di informazione, monitoraggio, programmazione ed intervento.

In base a tale circolare, obiettivi della Conferenza permanente sono:

- promozione di protocolli di intervento operativo coordinati tra tutte le amministrazioni, per definire modalità condivise di approccio al problema della pedofilia e della violenza sui minori;
- stabilire ogni utile raccordo ed iniziativa al fine di garantire lo svolgimento delle iniziative di formazione predisposte dal comitato di coordinamento di cui all'art. 17 della legge 269/98 d'intesa con l'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed il centro nazionale di documentazione ed analisi;
- implementazione delle attività di informazione nelle scuole e negli altri contesti educativi;
- monitoraggio dei fenomeni di violenza, maltrattamento e pedofilia anche al fine di favorire l'organica raccolta dei dati da parte del centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza;
- promuovere, previa intesa con gli Enti Locali competenti, ogni altra utile iniziativa finalizzata alla diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e volta a migliorare le condizioni di reale godimento di tali diritti da parte degli interessati, ai fini della piena attuazione delle disposizioni normative contenute nella legge 28 agosto 1997, n. 285;

Nel quadro strategico generale sono da considerarsi importanti i contatti con esponenti della Magistratura ordinaria e minorile, al fine di fornire loro ogni utile elemento conoscitivo che emerga dalle riunioni e acquisire, nel contempo, dai magistrati stessi, indicazioni e preziosi suggerimenti.

L'attività di coordinamento della Conferenza deve offrire la possibilità di confrontare e definire procedure di intervento comuni o comunque condivise e conosciute da tutti i nodi locali della rete; nonché programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento monitorando le risorse presenti nel territorio e promuovendone la valorizzazione su progetti integrati di sensibilizzazione.

In data 12 ottobre 2000 si è tenuto, presso questo U.T.G., un primo incontro, presenti i rappresentanti della Provincia, del Comune di Modena, dei Comuni capi comprensorio e dei relativi servizi sociali, nonché dell'Azienda U.S.L., del Provveditorato agli Studi (ora C.S.A.) e delle Forze dell'Ordine, per una valutazione di massima della fenomenologia della violenza e dell'abuso sui minori in questa provincia, e al termine del quale si è convenuto di formulare una prospettiva congiunta delle procedure di intervento mediante una bozza di documento da sottoporre in seguito ai vari soggetti coinvolti.

In attuazione delle disposizioni della legge 28/8/1997, n. 285 si è costituito un "Gruppo di Lavoro Tecnico" per la stesura dello schema di protocollo.

Nelle riunioni tenute dal gruppo tecnico, alle quali sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti dell'Azienda Policlinico di Modena, della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e delle associazioni di volontariato ausiliarie delle Istituzioni, oltre a concordare le linee-guida di lavoro e di intervento che si intendevano porre in essere, si è convenuto di inviare bozza del documento al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica di Modena, richiedendo contestualmente la designazione di un loro rappresentante all'interno del Gruppo Tecnico.

Nei successivi incontri, nel corso dei quali sono state formulate osservazioni ed integrazioni alla bozza del testo, già predisposta da alcuni componenti dello stesso Gruppo Tecnico, è stato elaborato, discusso ed approvato un documento che illustra, in modo puntuale ed analitico, tematiche salienti quali le modalità di segnalazione e la presa in carico del minore.

La predisposizione di tale elaborato risponde alla molteplice esigenza di conseguire uno strumento in grado di fungere, oltre che da protocollo di intesa, anche da materia di diffusione e di informazione, nonché da studio di base per la formazione degli operatori dei diversi settori a vario titolo interessati.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **TRA**

**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena**

**Amministrazione Provinciale di Modena**

**Comuni capidistretto:**

**Carpi**

**Castelfranco Emilia**

**Mirandola**

**Modena**

**Sassuolo**

**Pavullo**

**Vignola**

**Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola**

**Le Scuole autonome ed il Centro Servizi amministrativi (C.S.A.) di Modena**

**Tribunale Civile e Penale di Modena**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena**

**Questura di Modena**

**Comando Provinciale Carabinieri di Modena**

**Comando Provinciale Guardia di Finanza di Modena**

**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**

**Azienda U.S.L. di Modena**

**Azienda Policlinico di Modena**

**Associazione SOS-Il Telefono Azzurro "Linea nazionale per la prevenzione Dell'Abuso all'infanzia"**

**Forum Provinciale del Terzo Settore di Modena**

### **si conviene**

l'adozione del presente protocollo operativo per la definizione di modalità condivise di contrasto all'abuso e la violenza all'infanzia e all'adolescenza, nonché per il perseguimento degli obiettivi citati in premessa. Tali modalità saranno sottoposte ad una costante e periodica valutazione sull'efficacia e sui benefici delle procedure operative poste in essere, secondo criteri condivisi dai membri del Coordinamento e tenendo conto della vigente e futura legislazione in materia.

**Art. 1 – Istituzione del Coordinamento Provinciale per le strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza all'infanzia e all'adolescenza. – Finalità ed obiettivi.**

E' istituito, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Modena, il Coordinamento Provinciale per le strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza all'infanzia e all'adolescenza presieduto dal Prefetto.

Il Coordinamento, fatte proprie le finalità e gli obiettivi a suo tempo assunti dal Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione (ora Conferenza permanente), è reso operativo dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, con il quale i firmatari si impegnano a mettere a

disposizione le loro competenze, le risorse ed i dati di cui dispongono, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con gli impegni derivanti dai rispettivi mandati istituzionali.

## **Art. 2 – Linee di intervento prioritarie in rapporto agli obiettivi.**

Il Coordinamento Provinciale concorre a promuovere interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare il fenomeno degli abusi sessuali, della violenza e del maltrattamento sui minori, nonché ogni forma di disagio o carenza da cui derivino situazioni di grave pregiudizio alle potenzialità di crescita e di sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti.

Tali scopi vengono perseguiti mediante la sollecitazione e lo sviluppo delle seguenti azioni:

- Favorire l'interazione della rete dei servizi pubblici sociali e sanitari con le aree giudiziaria e scolastica;
- Adottare modalità comuni di segnalazione di situazioni di abuso sessuale e/o violenza a danno dei minori alle autorità competenti e divulgarle nei diversi ambiti istituzionali e del privato sociale;
- Instaurare un effettivo coordinamento dei servizi che operano sia in area sociale che sanitaria in modo da rendere possibili risposte congrue, globali e tempestive in caso di necessità;
- Formulare proposte finalizzate alla predisposizione da parte degli Enti competenti di un'adeguata formazione per gli operatori interessati, allo scopo di potenziarne le capacità di individuazione, valutazione e presa in carico di casi di maltrattamento, abuso e/o pregiudizio;
- Individuare, sulla base delle esperienze acquisite, le modalità di intervento più appropriate per il trattamento di situazioni di abuso, al fine di divulgare tali tecniche a tutti i servizi del territorio, perché possano a loro volta utilizzarle, incentivando e valorizzando l'attività di rielaborazione critica da parte degli stessi Servizi locali e degli enti del "Terzo settore";
- Promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa fra soggetti della stessa area di intervento o di aree diverse, nonché favorire il coordinamento tra Istituzioni ed Enti anche del "Terzo settore", impegnati a vario titolo a tutela dell'infanzia, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli operativi;
- Favorire l'elaborazione di progetti comuni per attività di informazione, nella scuola e negli altri contesti educativi, rivolti anche alle famiglie ed ai minori e finalizzati allo sviluppo di capacità relazionali a scopo autoprotettivo;

Le Amministrazioni e gli Enti firmatari si impegnano, nel rispetto delle proprie competenze ed in piena autonomia di giudizio, a condividere le proprie conoscenze ed esperienze e a fornire ogni opportuna collaborazione per l'attuazione di specifiche azioni che dovessero essere progettate e programmate dal Coordinamento, nell'ambito degli obiettivi già a suo tempo assunti dal Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione (ora Conferenza permanente), di cui lo stesso Coordinamento è organo propositivo e di supporto.

## **Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari.**

L'attuazione del presente Protocollo è demandata ai soggetti sottoscrittori, i quali si attiveranno, in maniera coordinata e continuativa, anche mediante la costituzione di un tavolo interistituzionale permanente di discussione tecnica, per la realizzazione e l'aggiornamento degli obiettivi individuati nel protocollo medesimo.

### **La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena:**

- svolgerà il ruolo di coordinamento del tavolo interistituzionale permanente di discussione tecnica, provvedendo alla sua convocazione ed a mettere a disposizione gli idonei locali per le riunioni;
- predisporrà i previsti rapporti informativi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

## **L'Amministrazione Provinciale di Modena:**

- svolgerà attività di programmazione e concertazione sul tema del presente protocollo con gli altri soggetti pubblici e del privato sociale, in linea con le indicazioni regionali relative alla costruzione dei Piani di zona;
- promuoverà progetti di formazione.

### **I Comuni capidistretto:**

**Carpi**  
**Castelfranco Emilia**  
**Mirandola**  
**Modena**  
**Sassuolo**  
**Pavullo**  
**Vignola**

### **Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola:**

- collaboreranno all'individuazione delle strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire comportamenti di violenza ed abuso;
- si impegnano a sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza ed al trattamento di situazioni di conflittualità intrafamiliari e/o di abuso e violenza a danno dei minori realizzando la massima integrazione tra interventi sociali e sanitari.

### **Le Scuole Autonome ed il Centro Servizi amministrativi (C.S.A.) di Modena:**

A partire dalla premessa del protocollo le scuole si impegnano a :

- favorire momenti di ascolto degli alunni secondo percorsi e modalità definiti all'interno dei rispettivi Piani dell'offerta formativa e delle progettazioni di classe;
- informare le famiglie (nei casi previsti dal presente protocollo ) delle situazioni di disagio riscontrate, al fine di coinvolgerle in percorsi che abbiano come obiettivo la riduzione o la scomparsa di tali situazioni;
- chiedere consulenza ai servizi preposti sul territorio qualora sussistano dubbi sulle strategie da adottare;
- concordare con famiglie e servizi l'invio della famiglie stesse ai servizi territoriali quando sia ipotizzabile un percorso di sostegno ad adulti e minori;
- partecipare agli incontri previsti con gli operatori dei servizi territoriali (Asl e servizi sociali) per lo scambio di informazioni e progettazione di percorsi;
- tenere informata le famiglie coinvolgendole nei casi in cui ciò sia possibile e consentito dalla normativa vigente;
- individuare un referente per ogni sede scolastica che diventi referente per le tematiche trattate nel presente protocollo e partecipi alle iniziative di formazione promosse dalla propria Amministrazione e dalle altre Amministrazioni firmatarie (qualora i contenuti siano attinenti alle tematiche di competenza).

Le scuole Autonome ed il Centro Servizi Amministrativi si impegnano a:

- diffondere il presente protocollo a tutte le scuole della provincia;
- promuovere percorsi di formazione del personale sulle materie previste dal presente protocollo, con particolare riguardo alle modalità di ascolto, osservazione, lettura di segnali di disagio, maltrattamento e abuso e modalità di segnalazione;
- designare propri rappresentanti nei gruppi di lavoro che si costituiranno in applicazione del presente protocollo.

### **Il Tribunale Civile e Penale di Modena:**

- Il Tribunale di Modena, attraverso il Presidente e i suoi magistrati civili e penali, si dichiara disponibile a mettere a disposizione degli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari, e del personale docente, le proprie esperienze nel campo dei processi civili e penali implicanti minori, nonché a collaborare ad ogni iniziativa di coordinamento tra gli organismi coinvolti nella tutela dei minori.
- Si impegna altresì a ricercare momenti di contatto e collaborazione soprattutto con i Servizi Sociali locali, al fine di poter individuare strategie comuni di lavoro nel settore civile, specie nell'ambito dei procedimenti di separazione tra coniugi e tutelare. La collaborazione potrà esplicarsi attraverso l'individuazione di magistrati referenti e fissazione di incontri in cui affrontare le problematiche più rilevanti del settore minorile.

### **La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena:**

- si dichiara disponibile, attraverso magistrati appartenenti al “pool” soggetti deboli, a svolgere attività di formazione per il personale docente delle scuole e operatori dei Servizi Sociali e Sanitari, diretta a illustrare le modalità della testimonianza del minore, la varie fasi e la finalità del processo penale.
- Si impegna altresì a sollecitare il coordinamento e un continuo scambio di informazioni tra tutti gli enti coinvolti, anche dopo l’instaurazione del procedimento penale.
- Assicura infine che il processo si svolga nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato, e al tempo stesso tutelando l’integrità fisio-psichica del minore coinvolto come testimone.

### **La Questura di Modena:**

- Si rende disponibile ad assumere, in modo stabile e continuativo, ogni utile impegno volto al contrasto delle violenze sui minori, nell’ambito dei propri doveri istituzionali, nel rispetto delle proprie competenze e sulla base delle direttive dell’Autorità Giudiziaria competente sui singoli casi.
- In particolare, si rende disponibile alla più ampia e fattiva collaborazione in seno alla Conferenza permanente, fornendo la cooperazione necessaria ai suoi membri effettivi adottando, d’iniziativa e/o a richiesta, ogni intervento ritenuto utile in base alle determinazioni del protocollo d’intesa di riferimento o alle specifiche contingenze.
- Infine, poiché la Questura di Modena è articolata in specifici Uffici Minori, seppur inglobati in realtà investigative ed operative differenti, può assicurare valido intervento a contrasto delle fattispecie criminose in parola, sia sul piano della prevenzione ed assistenza, che su quello della repressione giudiziaria.

### **Il Comando Provinciale Carabinieri di Modena:**

- Si dichiara disponibile, tenuto conto delle competenze istituzionali devolutesi, a collaborare, ai fini dell’attuazione del presente protocollo d’intesa, con gli Enti interessati al fine di orientare la propria attività per ciò che concerne il contrasto delle fenomenologie criminose di violenze sui minori.

### **Il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Modena:**

- Si dichiara disponibile, in relazione ai compiti istituzionali demandati al Corpo e tenuto conto, altresì, delle specifiche competenze e del ruolo ad essa attribuito, a collaborare con gli Enti interessati e le altre Forze di Polizia ai fini dell'attuazione del presente protocollo d'intesa.

### **L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:**

- in particolare attraverso la sua facoltà di Medicina e Chirurgia e la Cattedra di Neuropsichiatria Infantile fornirà le proprie competenze scientifiche, a livello formativo, nella fase di programmazione degli interventi secondo un criterio di best practice e promuoverà un'attività di ricerca continua finalizzata al monitoraggio delle metodologie e delle procedure messe in opera ed all'approfondimento delle conoscenze indispensabili per la migliore efficacia delle iniziative.

### **L'Azienda U.S.L. di Modena:**

- realizzerà una costante attività di monitoraggio dei fenomeni dell'abuso e delle forme di violenza a danno dei minori, coinvolgendo i responsabili dei consultori, del Dipartimento di salute mentale, del presidio ospedaliero, dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale;
- si impegna a migliorare ed incrementare le azioni di prevenzione primaria e secondaria sui fattori di rischio per l'infanzia e l'adolescenza, coinvolgendo i servizi territoriali ed ospedalieri;
- si impegna a favorire e/o promuovere azioni di politica socio-sanitaria, concertate con gli Enti Locali attraverso gli Accordi di Programma, volte al trattamento delle situazioni di maltrattamento, abuso e violenza a danno di minori.

### **L'Azienda Policlinico di Modena:**

- svolgerà un'attività di consulenza clinica e psicologico-forense e, a richiesta, di supervisione, rivolta alla prevenzione, alla valutazione e al trattamento delle situazioni di abuso e maltrattamento nell'infanzia e nell'adolescenza.

### **Associazione SOS–Il Telefono Azzurro**

#### **“Linea nazionale per la prevenzione Dell'Abuso all'infanzia”**

- nell'ambito del gruppo tecnico e sulla base dell'esperienza acquisita e delle metodologie scientifiche sperimentate offrirà il proprio contributo alla definizione dei processi di valutazione del bambino, dei fattori protettivi e di rischio individuali, famigliari ed ambientali;
- S'impegna ad offrire le proprie competenze e risorse professionali per iniziative di formazione sul tema dell'abuso e del disagio infantile ed adolescenziale;
- S'impegna a promuovere la diffusione di “buone prassi” per un uso consapevole di internet e favorire, in collaborazione con gli altri Enti ogni azione di contrasto del fenomeno abuso e pedofilia on line.

### **Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Modena:**

- si impegna a collaborare con gli altri Enti ed associazioni all'individuazione delle strategie di prevenzione sulle cause di violenza sui minori e a promuovere informazione sulla tutela dei diritti dell'infanzia.

## Impegni operativi

Il Coordinamento provinciale, in quanto tavolo interistituzionale permanente di discussione tecnica e coordinamento, si impegna in particolare:

- a favorire lo sviluppo di azioni integrate fra i Servizi, le Istituzioni e gli Organismi del Settore *no-profit* del territorio in tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso e maltrattamento a danno dei minori;
- ad incentivare processi di formazione degli operatori dei Servizi, delle Istituzioni e degli Organismi del Settore *no-profit* in materia di prevenzione e trattamento delle forme di abuso e violenza;
- ad individuare ed adottare modalità di divulgazione delle "evidenze" che emergeranno, nel corso dei propri lavori, fra funzionari, professionisti, operatori che, a diverso titolo, svolgono attività a favore di minori;
- ad acquisire, secondo modalità che verranno opportunamente individuate, le proposte che le Istituzioni e/o i diversi Enti del Settore *no-profit*, nei propri ambiti di intervento e secondo le esperienze maturate, vorranno formulare.

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena \_\_\_\_\_

Amministrazione Provinciale di Modena \_\_\_\_\_

Comuni capidistretto:

Carpi \_\_\_\_\_

Castelfranco Emilia \_\_\_\_\_

Mirandola \_\_\_\_\_

Modena \_\_\_\_\_

Sassuolo \_\_\_\_\_

Pavullo \_\_\_\_\_

Vignola \_\_\_\_\_

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola \_\_\_\_\_

Centro Servizi amministrativi (C.S.A.) di Modena \_\_\_\_\_

Dirigenti scolastici scuola primaria -----

Dirigenti scolastici scuola secondaria 1° grado -----

Dirigenti scolastici scuola secondaria 2° grado -----

Tribunale Civile e Penale di Modena Alfredo G. M.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena Mauro P. Uccelli

Questura di Modena Luigi P. P.

Comando Provinciale Carabinieri di Modena Dr. Col. M. P.

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Modena Col. Antonio P. P.

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia A. P.

Azienda U.S.L. di Modena Mauro Mauriotti

Azienda Policlinico di Modena F. P.

Associazione SOS-Il Telefono Azzurro "Linea nazionale per la prevenzione Dell'Abuso all'infanzia" Blanca U.

Forum Provinciale del Terzo Settore di Modena Venue Z. P.

Modena, 27 ottobre 2003

Allegati:

- 1) DOCUMENTO PROGRAMMATICO SU MALTRATTAMENTO ED ABUSO
- 2) DOCUMENTO SULLA SEGNALAZIONE
- 3) DOCUMENTO SULLA PRESA IN CARICO

# 1) DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA PREVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO ED ABUSO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

## PREMESSA

Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, al fine di assicurare ad ogni bambino le condizioni per un corretto processo di crescita fisica, psicologica, culturale e sociale, devono istituire e potenziare servizi socio-assistenziali e sanitari soprattutto per garantire ogni intervento idoneo a rimuovere le situazioni che determinano il maltrattamento nei diversi stadi dell'età evolutiva del bambino, quale strumento fondamentale della prevenzione.

- Il maltrattamento si concretizza ne " *gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi*", come da definizione del IV Seminario Criminologico (Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978);
- il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (come percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono). È fondamentale sottolineare che l'assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l'ipotesi di maltrattamento;
- la violenza, quale che sia la sua connotazione, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, e perciò provoca gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita. Il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta;
- il danno cagionato è in genere tanto maggiore quanto più:
  - a) il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato;
  - b) il maltrattamento è ripetuto nel tempo;
  - c) la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare e sociale ritarda;
  - d) il vissuto traumatico resta non espresso e non elaborato;
  - e) la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte;
  - f) il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare;
- il fenomeno è presente nel nostro Paese e taglia trasversalmente tutte le fasce sociali. Il fenomeno dell'abuso sessuale in particolare vede come autori del reato quasi esclusivamente giovani e adulti di sesso maschile e si manifesta in modo prevalente nell'ambiente familiare. I dati sono allo stato limitati prevalentemente alle sole fonti giudiziarie; queste registrano un aumento delle denunce per i reati di maltrattamento, omessa assistenza familiare, abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione; si registra anche l'abbassamento dell'età della vittima, ed un incremento dell'abuso sessuale anche nei confronti dei maschi;
- il fenomeno è oggi maggiormente rilevato per i seguenti motivi:
  - maggiore attenzione ai messaggi verbali e comportamentali dei bambini e delle bambine;
  - il venir meno del senso di colpa della vittima per la diffusione di fatti di cronaca analoghi e la conoscenza delle possibilità di aiuto;
  - facilità, immediatezza e anonimato della segnalazione anche attraverso linee telefoniche di aiuto;
  - un processo più rispettoso della vittima.Si registrano però anche elementi i quali inducono a ritenere che il fenomeno stia aumentando:
  - facile accesso ai siti Internet con finalità pedofile;
  - in particolare per gli abusi sessuali: diffusione di materiale pornografico con bambini;
  - mercificazione del bambino sfruttato sessualmente a fini commerciali.

## 1. QUADRO CULTURALE

Il minore oggi appare più tutelato che in passato: gli sono riconosciuti diritti relativi alla promozione del suo sviluppo psicofisico e sociale ed è riconosciuta la necessità che cresca all'interno del nucleo familiare di origine e che questo sia adeguatamente sostenuto nello svolgimento delle sue funzioni.

Malgrado gli sforzi evidenti si constata una certa difficoltà da parte della comunità nell'elaborare e rendere attivi adeguati interventi giudiziari a tutela dei minori. Tutela che dovrebbe esprimersi attraverso la convergenza delle disposizioni penali e civili accompagnate dall'azione dei servizi sociali.

Il processo di tutela giurisdizionale dei minori vittime o comunque coinvolti in vicende di maltrattamento ed abuso avviene attraverso la convergenza delle disposizioni penali e civili con il sostegno dei servizi sociali.

Esso si concretizza in due procedimenti che si sviluppano parallelamente:

- **il primo procedimento, che ha come principale riferimento il Tribunale Penale, comprende la rilevazione dei segnali, la trasmissione della notizia di reato, la verifica della sua affidabilità e significatività, l'accertamento dei fatti, la definizione delle responsabilità e delle sanzioni.**
- **Il secondo procedimento, che ha il suo riferimento nel Tribunale per i Minorenni, prevede la segnalazione del fatto, la valutazione della condizione di sicurezza del minore, eventuali disposizioni provvisorie a sua protezione, l'avvio di un processo di verifica ed osservazione relativo alla situazione personale del minore ed all'assetto familiare, per garantire in futuro le condizioni più idonee al suo sviluppo ed al recupero dei danni psicologici subiti.**

L'efficacia del processo di intervento a tutela del minore è strettamente legata alla capacità di collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti. Gli interventi giudiziari a protezione del minore generano, infatti, effetti complessi che necessitano di vari livelli di intervento e che richiedono coordinamento ed integrazione tra le attività degli operatori della giustizia, delle forze di polizia, degli operatori sociali e sanitari.

La difficoltà che presenta l'intervento di tutela del minore che, dipende dal concorrere dell'azione sinergica del sistema giudiziario e dei servizi sociali e sanitari, è l'aspetto fondamentale da tenere presente.

La prassi operativa ci informa che per realizzare un'efficace azione di protezione e promozione psicologica nei confronti del bambino sono necessarie la collaborazione, l'integrazione ed il coordinamento tra le varie figure istituzionali coinvolte.

Esiste purtroppo una scarsa conoscenza del fenomeno e dell'entità dello stesso e ciò tende inevitabilmente a ripercuotersi sugli interventi a livello psico-sociale.

In particolare tra il maltrattamento e le violenze sessuali si registra una diversa storia circa gli approfondimenti teorici e l'impegno operativo.

Essendo l'attenzione agli abusi e al maltrattamenti all'infanzia un fenomeno relativamente recente come attenzione comunitaria e sociale, gli strumenti per la rilevazione e le modalità di intervento da parte dell'autorità sono ancora da affinare.

Constatare un maltrattamento o un abuso su un minore è difficile se non lascia segni chiari sul corpo; è generalmente un atto subdolo ed insinuante e l'identificazione può avvenire solo attraverso l'impiego di parametri valutativi della violenza e cioè sugli effetti.

Più precisamente gli strumenti deputati all'accertamento si avvalgono di indicatori comportamentali ed emozionali individuati dai clinici nelle vittime per stabilire se la violenza sia realmente accaduta. Questo comporta che vi sia il rischio di una sovrapposizione tra le funzioni tipiche dell'accertamento e quelle della valutazione delle violenze.

Se come veniva prima sottolineato non si conosce l'entità del fenomeno e le diverse configurazioni non si possono elaborare misure efficaci per la prevenzione, l'arginamento e possibilmente la soluzione del problema.

Le ricerche hanno evidenziato le spaventose conseguenze di una violenza non riconosciuta in tempo: non rimuovere il trauma subito può portare il bambino a diventare un adulto in difficoltà se non addirittura a sua volta abusante.

Le norme e le disposizioni per la tutela civile del minore permettono la realizzazione di interventi mirati al recupero psicologico del bambino.

L'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'autore del reato da un lato permettono di distinguere le responsabilità della vittima da quelle del colpevole ma contemporaneamente aumentano il disagio psicologico del minore il quale è chiamato a testimoniare sul danno subito. L'autorità giudiziaria agisce pertanto conciliando l'esigenza di accertamento della verità con la necessità di non creare ulteriore sofferenza al minore leso.

Per evitare che il minore soffra di danni ulteriori è auspicabile che esso sia educato al processo penale ed in questo senso il processo pur non avendo in sé finalità pedagogico - terapeutiche potrebbe divenire parte integrante di un progetto riabilitativo globale e personalizzato per il minore.

## 2. QUADRO NORMATIVO

I riferimenti legislativi più significativi a livello nazionale e regionale sono i seguenti:

**-Legge 23 dicembre 1975, n. 698 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia:** trasferisce, tra l'altro, alle Regioni i poteri di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

**-il DPR 24 luglio 1977, n. 616:** attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 , ed in particolare gli artt. 23 e 25, trasferiscono ai Comuni, tra le altre, le funzioni amministrative relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e alle Regioni il compito di determinare gli ambiti adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari;

**- il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112:** all'art. 132, prevede che la legge regionale conferisca ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori;

**- la l.r. 21/4/1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale:** all'art. 187 stabilisce che, fino all'entrata in vigore della riforma organica dell'assistenza sociale, sia confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla l.r. 12/1/1985, n. 2;

**- la Legge 8 giugno 1990, n. 142:** ordinamento delle autonomie locali , e successive modificazioni ed integrazioni, conferma la centralità di Comuni e Province nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di promozione delle risorse presenti a livello territoriale e di positiva e costante interazione tra Pubblica Amministrazione, realtà sociale e cittadini;

**- la Legge 27 maggio 1991, n. 176:** ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 non si limita ad essere una dichiarazione dei diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, ma rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati che devono rendere tali diritti effettivi e concreti;

**- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2:** riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale , e successive modificazioni ed integrazioni disciplina, tra l'altro le finalità degli interventi di assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia ed età evolutiva, art. 33, stabilendo che gli stessi devono essere, in particolare, volti ad assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive,

cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente, nonché la vigilanza sul funzionamento dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale (art. 36 lett. b) e prevede all'art. 10, punto 6) che la Regione emani indirizzi e direttive per l'attuazione della stessa legge;

- **la deliberazione consiliare 10/12/97 n. 777:** indirizzi per la definizione delle tipologie di intervento sociale a favore dei minori in relazione alle funzioni di carattere socio-assistenziale identifica la funzione di vigilanza, trasferita dallo Stato alle Regioni, come strumento di garanzia che riguarda anche l'applicazione della legislazione diretta alla protezione della maternità e dell'infanzia. Tale funzione ha in sé una prima finalità preventiva: concorre ad un sistema di sicurezza sociale, di qualificazione dei servizi e degli interventi per i minori, di rimozione delle cause di emarginazione e di cronicità assistenziale che dia valore all'infanzia e all'adolescenza. In particolare si individuano quali interventi di vigilanza:

- la costruzione di percorsi operativi integrati con le altre Amministrazioni dello Stato, ed in particolare con la giustizia minorile, che concorrono alla protezione dei minori;

- la costruzione di percorsi operativi integrati tra servizi, finalizzati ad affrontare, elaborare e ricercare le risposte più adeguate alle difficoltà personali e familiari e a restituire alla famiglia autonomia e responsabilità nei confronti dei figli;

- **la L.R. 27/89:** all'art. 2 coordinamento delle politiche di intervento stabilisce che la Regione orienti i propri strumenti di programmazione al perseguimento delle finalità della legge potenziando le politiche di settore, adottando criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione e, nell'ambito degli interventi previsti all'art. 3 lett. f) esplicita le attività di informazione, consulenza e sostegno alle vittime di violenza sessuale e assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti ;

-**la Legge n. 66/96 Norme contro la violenza sessuale:** all'art. 11 introduce l'art. 609 decies del c.p. ed in particolare il 3° e 4° comma rispettivamente dispongono che in ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento;

-**la Legge n.285/97:** disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

-**la Legge n.269/1998:** detta norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

- **il decreto ministeriale di approvazione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000:** dove al punto n.10 affronta in modo specifico i temi del maltrattamento e dell'abuso;

-**la Legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali:** ridefinisce le competenze in materia di servizi sociali mettendo al centro del sistema complessivo degli interventi il Comune con un ruolo di regia complessiva.

### **3. COMPETENZE DEI SERVIZI TERRITORIALI**

Dall'esame della legislazione di riferimento le competenze dell'Ente locale sono così riassunte.

Il DPR 616/77, confermato dalla L.142/90 attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali.

Gli Enti Locali attraverso i loro Servizi espletano:

Funzioni di vigilanza a tutela del minore (DPR.616/77, L.184/83) in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria in un rapporto paritario, per la rimozione degli ostacoli ad un pieno sviluppo del bambino (Artt.3 e 31 della Costituzione).

Funzione di prevenzione primaria, attraverso la promozione della personalità in formazione, lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone, individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno.

Funzione assistenziale: l'Ente locale è vicino alle persone e quindi in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà di crescita e di individuare reti relazionali da attivare sia per stimolare un reciproco aiuto sia per far emergere le potenzialità proprie del singolo o della comunità in cui è inserito. Realizzano una sostanziale interazione tra interventi sanitari e interventi sociali per assicurare una globalità di sostegno. Mobilitano le risorse del singolo soggetto bisognoso di aiuto perché collabori attivamente al superamento delle sue difficoltà, e suscitano risorse nella comunità perché si sviluppino rapporti personali soddisfacenti e strutturanti. Procedono per progetti e con interazione a rete, non solo da parte dei servizi tra loro, ma anche con le istituzioni e con le risorse del privato sociale.

Assumono inoltre: il ruolo di rappresentante dell'interesse del minore nei casi di allontanamento (art.403 Cod. Civ.), l'obbligo di protezione del minore successivamente all'allontanamento centrato sulla situazione di bisogno del bambino, la competenza di predisporre un progetto educativo (art.23 DPR.616/77), scegliendo la strategia operativa più adeguata (art.2 L.184/83), funzioni di rappresentanza istituzionale nei confronti dell'utenza, degli altri Enti, dell'Autorità Giudiziaria, funzioni di garante dell'operatività di base, attraverso consulenza e formazione permanente.

Per quanto riguarda gli interventi sanitari:

il progetto obiettivo materno-infantile già citato dispone che in linea di massima non si dovrebbero costituire équipes che si occupino solo di maltrattamenti ed abusi, bensì si dovrebbero individuare operatori "referenti" messi a disposizione a tempo parziale, per una attività progettuale specifica, che devono operare in stretta collaborazione con gli operatori dei servizi che possono essere coinvolti a livello distrettuale. Le competenze sanitarie, collegate in rete sul territorio, riguardano: i Presidi Ospedalieri, i Dipartimenti Cure Primarie, il Dipartimento Salute Mentale; in particolare i servizi di Pediatria ospedaliera, la Pediatria di comunità, i Pediatri di libera scelta, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, il Servizio Dipendenze Patologiche, il Servizio di salute mentale ed il Servizio di Psicologia Clinica.

#### **4. L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE**

##### **1. Il ruolo delle istituzioni**

E' importante che nell'affrontare il problema del maltrattamento e della violenza all'infanzia, e soprattutto della violenza sessuale, si confermi una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca una migliore tutela dei minori attraverso una più stretta collaborazione, condivisa, tra le istituzioni a vario titolo coinvolte, di percorsi operativi. Il preminente interesse del minore è infatti efficacemente perseguito se sistema giudiziario e sistema dei servizi riescono a trovare un modus operandi comune. L'interdisciplinarietà è, infatti uno dei principali veicoli di protezione dell'età evolutiva (così come indicato nella Legge 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20/11/1989). In materia di abuso, inoltre, essendo necessario un doppio intervento della Magistratura, sia di quella ordinaria che di quella minorile, tale metodologia operativa risulta ancora più indispensabile. Con la consapevolezza che ognuno degli

attori coinvolti (Servizi territoriali, Magistratura minorile ed ordinaria) svolge un ruolo necessario per combattere il fenomeno, risulta indispensabile, soprattutto negli abusi intrafamigliari, che si riescano ad equilibrare le esigenze di indagine e il principio di obbligatorietà dell'azione penale con quelle di protezione dei minori per evitare che l'accertamento della verità ed il ripristino dell'ordine violato non avvengano ledendo ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa.

In questo contesto è più che mai utile raggiungere intese che salvaguardino le esigenze di tutela del minore con le esigenze istruttorie, avendo presente che, in materia di violenza sessuale, i Servizi sono chiamati ad operare a sostegno del minore anche dopo e al di là l'intervento penale.

## **2. Le competenze**

Fa parte di questa dialettica la differenza di obiettivi: la magistratura ordinaria, grazie anche al fondamentale principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, ha l'obiettivo, se è stato commesso un reato, di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione; la magistratura minorile, che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve valutare se la potestà dei genitori può ancora essere esercitata o dev'essere limitata, rimossa o soppressa; i servizi sociali hanno il compito di rimuovere una situazione di disagio personale, sostenendo in particolar modo l'aspetto relazionale e cercando di costruire percorsi di superamento dell'evento.

Gli enti locali, tramite i loro servizi, hanno compiti di vigilanza, tutela e, nei casi di conflitto di interesse, di rappresentanza del minore (art. 23 DPR 616/77, l. 689/75, art. 338 cpp, Ir 27/89, Conferenza Stato-Regioni).

I servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia hanno compiti di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore del reato di abuso.

## **3. La collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali**

Da quanto sopra evidenziato nasce la necessità di attivare forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria: per garantire un'effettiva tutela del minore è indispensabile, infatti, che tutte le istituzioni competenti adempiano al loro ruolo e che tutte le condotte abusanti siano disvelate, esattamente qualificate e adeguatamente sanzionate, con la consapevolezza che, quale che sia il percorso avviato con l'azione penale, esso influenzerà inevitabilmente il complessivo progetto di protezione e di sostegno e recupero del minore.

Lavorare in forma coordinata e collaborativa è indispensabile quindi per conseguire finalità specifiche in ciascuno dei settori interessati e per raggiungere un'efficace tutela del minore, nonché per attivare meccanismi di prevenzione che consentano l'emersione di fenomeni criminosi di violenza ai danni dei minori con il conseguente avanzamento della soglia di tutela di questi ultimi: a questo fine anche i servizi devono, per la loro parte, adempiere in modo sempre più qualificato alla funzione di controllo sociale insita nella loro stessa ragione istituzionale.

E' pertanto da facilitare sempre più un raccordo tra servizi sia dell'Amministrazione della giustizia che dell'ente locale e ufficio del Pubblico Ministero per creare prassi operative comuni e procedere in modo coordinato, pur nel rispetto delle reciproche competenze; per questo è importante la collaborazione dei servizi nel corso dei procedimenti. Tale collaborazione deve manifestarsi anche attraverso la presenza di professionalità adeguate e preparate a svolgere interventi secondo il concetto di "buone pratiche" e la creazione di un linguaggio comune.

E' necessario creare una prassi comune da attivare immediatamente dopo la segnalazione del fatto per evitare che negli abusi intrafamiliari l'indagato continui a vivere con il minore vittima e per impedire negli interventi protettivi quelle modalità che possano inquinare le prove ed interferire negativamente con le indagini del Pubblico Ministero Ordinario.

In questa materia, proprio per l'intreccio di competenze ed esigenze, il compito di mantenere una visione il più possibile unitaria dei vari provvedimenti ed interventi attuati a protezione del minore spetta al Procuratore per i minorenni. La maggiore attenzione e sensibilità a questo fenomeno può

facilitare forme di collegamento e collaborazione della magistratura con i servizi sociali di protezione dell'infanzia.

Nel contempo, occorre che le procedure di valutazione di una presunta condotta di maltrattamento ed abuso rispondano ad un criterio di *best practice* (es. segnalazioni "corrette", adeguate modalità di ascolto protetto del bambino, provvedimenti a tutela del minore quali il suo allontanamento dall'ambiente familiare solo in presenza di sufficienti evidenze tali da giustificarli) la cui definizione dovrà essere concordata dal Gruppo di lavoro tecnico.

#### **4. Organismi di integrazione interistituzionale**

Si individuano in:

Comitato provinciale interistituzionale

**Ufficio di coordinamento tecnico**

##### **Comitato provinciale interistituzionale**

*Composizione: a partecipare a questo Comitato sono chiamate tutte le istituzioni pubbliche che hanno competenze su questo problema e precisamente:*

*Prefettura, Amministrazione Provinciale, Comuni capidistretto, Azienda U.S.L., Azienda ospedaliera, Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Magistratura ordinaria, Scuola ed Università.*

*Occorre poi coinvolgere altri soggetti non istituzionali quali: il Volontariato nelle sue diverse forme e gli Ordini professionali (Medici, Psicologi, Avvocati, Giornalisti). Per questi ultimi il coinvolgimento potrebbe avvenire nei lavori di gruppo previsti per gli approfondimenti del tema e per la predisposizione dei protocolli operativi.*

##### **Compiti:**

- Le Amministrazioni assumono l'impegno di informare le azioni di rispettiva competenza a linee guida comuni, al fine di promuovere l'attenzione al fenomeno, sviluppare la capacità di accogliere le manifestazioni di disagio, intraprendere azioni coerenti e tempestive di contrasto e di tutela.
- Si impegnano a sviluppare un effettivo coordinamento degli interventi al fine di realizzare una azione efficace nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.
- Si impegnano a mettere in atto interventi coordinati volti a sviluppare e mantenere nel tempo adeguate forme di condivisione di conoscenze scientificamente fondate, promuovere il confronto tecnico, favorire la ricerca, l'individuazione, l'attuazione e la verifica costante di modalità di intervento che si caratterizzino per efficacia e rispetto di tutti i soggetti coinvolti.

##### **Ufficio di coordinamento tecnico**

**Composizione:** ogni istituzione rappresentata nel comitato individuerà uno o più rappresentanti che costituiranno l'ufficio di coordinamento tecnico.

##### **Compiti:**

- Sviluppa e definisce protocolli di intesa interistituzionali, riferiti a priorità di intervento, modalità coordinate di azione, momenti di raccordo permanente.

- Opera, in particolare, per definire modalità di intervento integrate tra gli organi giudiziari e i servizi locali, e un più preciso raccordo tra gli interventi relativi ai procedimenti penali e a quelli civili, per garantire, insieme al rispetto delle esigenze connesse al difficile processo di costruzione della verità processuale, il diritto del minore a vedere tutelata la propria personalità in tutte le fasi dei procedimenti che lo riguardano, in qualsiasi veste.
  - Cura i rapporti con la magistratura, gli ordini professionali e con ogni altro organo di controllo in materia di standard di qualità professionale per gli interventi di consulenza e perizia, al fine di sviluppare, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti, una politica coerente di qualificazione degli interventi professionali di rilievo pubblico o istituzionale.
- Predisporre linee guida e procedure per la presa in carico terapeutica secondo i principi della medicina basata sull'evidenza.
- Definisce proposte rispetto agli standard di qualità per i vari interventi, fornendo indicazioni in termini di professionalità, competenza, impegno e risorse.
  - Individua strategie coordinate di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento del personale delle diverse amministrazioni con il coinvolgimento attivo del volontariato e degli ordini professionali (medici, psicologi, avvocati, giornalisti).
  - Sollecita adeguati investimenti in termini di risorse e di assegnazione di priorità, sia rispetto all'attività ordinaria, sia rispetto agli investimenti e alla qualità in materia di formazione e aggiornamento.

## 2) DOCUMENTO SULLA SEGNALAZIONE

### PREMESSA

*Tutti i bambini hanno il diritto di crescere sviluppando appieno le proprie potenzialità; la società deve rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità del bambino (Art. 3 della Costituzione)*

*I minorenni che si trovano in una situazione di pregiudizio a causa del comportamento inadeguato dei genitori sono soggetti a provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria in loro tutela (Art. 330 e 333 del Codice Civile, legge 184/83)*

*Il Servizio Sociale ha il mandato di collaborare con l'Autorità Giudiziaria Minorile negli interventi a favore dei minori di cui all'art. 333 C.C. (DPR 616/77 e L. 833/78))*

Affinchè il disagio vissuto da un minore sia portato all'attenzione delle istituzioni è necessario che esso sia rilevato e segnalato agli organi competenti (Servizio Sociale e Tribunale per i Minorenni) che dovranno intervenire prima per approfondire la sua situazione e poi per aiutarlo.

In assenza di segnalazione, vi è il rischio che il disagio che il minore vive in famiglia rimanga un fenomeno sommerso.

La segnalazione pertanto è il primo e più importante passo per aiutare un bambino che nella sua famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

La tutela dell'infanzia come risorsa della collettività compete alla Società nel suo complesso. Qualunque cittadino può segnalare, ed anzi ha il dovere morale di farlo, la situazione a rischio di un bambino, all'Assistente Sociale presso Il Servizio Sociale oppure alla Magistratura Minorile.

Tuttavia vi sono alcune categorie di cittadini, come ad esempio gli operatori scolastici e gli operatori sanitari che operano nell'ambito della Pediatria, i quali, per il ruolo professionale che ricoprono e che li porta ad avere con i bambini un contatto pressoché quotidiano, costituiscono un osservatorio privilegiato sull'infanzia e possono costituire una risorsa importantissima per dar voce al disagio dei bambini. Normalmente questi operatori, quando si rendono conto che un bambino ha delle difficoltà o soffre per una situazione familiare problematica o inadeguata, non restano insensibili e si attivano per cercare di migliorare in qualche modo la situazione del bimbo con gli strumenti in proprio possesso: dialogo con i genitori per portarli a prestare maggior attenzione ai bisogni del bambino, consigli per aiutare i genitori a seguire meglio i figli, indicazioni sanitarie e/o relative all'accudimento, programmi di apprendimento individualizzati, richiesta di insegnante di appoggio, coinvolgimento del Servizio Salute Infanzia, indicazioni ai genitori che sono portatori di problematiche personali per trattamenti psicologici o specialistici, e così via. Molto spesso questi interventi producono delle ricadute positive sulla situazione generale del bimbo; altre volte, al contrario, questi tentativi fatti dagli operatori scolastici e sanitari non sortiscono effetti e la situazione del bambino continua a destare grande allarme e preoccupazione.

In tal caso, è necessario che il bimbo non venga comunque abbandonato a se stesso, e che le istituzioni preposte alla sua tutela vengano informate della sua situazione attraverso una segnalazione. A seguito della segnalazione, la situazione del minore verrà presa in carico dai Servizi Sociali che, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, valuteranno approfonditamente la situazione e formuleranno dei progetti di aiuto al bambino e alla sua famiglia.

Per il privato cittadino la segnalazione di un minore a rischio è esclusivamente un fatto di coscienza. Per gli operatori scolastici e sanitari, al contrario, tale segnalazione costituisce un preciso dovere sancito dalla legge.

## **RAPPORTO SCUOLA – SERVIZI - FAMIGLIA**

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'età evolutiva, propria dell'Amministrazione locale, la relazione con le Istituzioni scolastiche deve divenire area di attenzione privilegiata, ove sviluppare confronti culturali e professionali e consolidare capacità di collaborazione costante.

La Scuola, infatti, per la quotidianità dei contatti con i bambini, rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza poiché ha la possibilità di cogliere, con immediatezza, i segnali di sofferenza e di disagio che i bambini, spesso incapaci di mettere in parola l'esperienza, manifestano con i loro comportamenti.

Non va dimenticato che la Scuola è l'Istituzione che oltre ad avere un rapporto costante con il minore esercita anche un ruolo che tende a favorire l'apporto e la partecipazione delle famiglie. La famiglia rappresenta prima di tutto per il minore il luogo elettivo dove lo sviluppo trova competenze affettive, educative e cognitive fondamentali per l'evoluzione naturale e corretta del bambino. Pertanto la scuola rappresenta anche il luogo nel quale si attiva un rapporto quasi quotidiano non solo con il bambino ma anche con i genitori. Anche in situazioni di difficoltà è necessario che questo rapporto sia trasparente e coerente con i metodi educativi che sono propri di una pedagogia avanzata e che tende a valorizzare il ruolo genitoriale con le competenze e le capacità che vengono espresse.

Metodi che prevedono il contatto, un rapporto empatico sia con i bambini che con i genitori creano le premesse per poter meglio affrontare eventuali disagi e difficoltà dei minori e delle famiglie.

Inoltre agevolano i rapporti con le altre istituzioni che hanno compiti e competenze nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel rapporto Scuola – Ente Locale diventa indispensabile stabilire alcuni accordi di base, attraverso indicazioni, generali ma specifiche, può facilitare l'esercizio dei rispettivi ruoli, nel comune impegno di prevenzione, primaria, secondaria e terziaria, al disagio in età evolutiva.

A tal fine è innanzitutto da favorire la reciproca conoscenza: delle Istituzioni (le strutture, il funzionamento, le regole), delle persone che vi lavorano, dei loro ruoli, delle metodologie che si sono, nel tempo, affermate.

In questo senso sono da programmare incontri periodici in cui, a partire dall'interesse del minore e dall'attenzione alle sue condizioni di vita, insieme si costruisce quella capacità di ascolto dei bambini che costituisce l'elemento centrale attorno a cui sarà possibile organizzare progetti socio-educativi rivolti alla comunità, che terranno conto delle specifiche problematiche presenti in quel contesto e progetti di aiuto individuale rivolti ai singoli minori in difficoltà.

Tra gli elementi fondamentali del lavoro con i minori, irrinunciabile sul piano professionale e metodologico, rispetto a cui la collaborazione Scuola-Servizi si deve confrontare, è sicuramente da indicare il coinvolgimento della famiglia d'origine, la ricerca costante della sua adesione, la promozione della sua consapevolezza rispetto ai bisogni del bambino e quindi il sostegno delle sue capacità educative.

In particolare la “regola” metodologica di informare la famiglia su tutto quanto si sta facendo, con e per il minore, trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso.

Gli incontri, regolari e costanti, tra operatori scolastici e operatori sociali devono rappresentare una opzione metodologica sostenuta dalle stesse Istituzioni, luogo e strumento di lavoro dove avviene innanzitutto il passaggio delle informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti educativi, nel quadro dell'assistenza ai minori (v. provvedimenti n. 1/00 del Garante della protezione dei dati personali).

Il Servizio Sociale, che individua nell'Assistente Sociale la figura professionale responsabile dei casi, con l'apporto degli altri operatori che costituiscono l'équipe – Educatore professionale, Psicologo dell'Azienda U.S.L.- curerà all'inizio dell'anno scolastico le comunicazioni al Direttore didattico relativamente ai casi in carico che abbiano una rilevanza socio- educativa.( Si esclude invece la comunicazione relativa alle situazioni ove il bisogno è prevalentemente di natura economica). In particolare è necessario che la Scuola conosca , se pur in termini generali, i singoli progetti , gli obiettivi professionale cui si tende, gli interventi che si mettono in atto e quindi i dispositivi dei decreti della giustizia minorile relativi alla potestà genitoriale e alle eventuali prescrizioni alla famiglia, in quanto attribuiscono al Servizio una legittimazione esterna a gestire l'interesse del minore ( v. art. 330 e seguenti C. C.).

Non saranno date invece comunicazioni in ordine a provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo ( v. art. 73 L. 184/83).

Nei casi di separazione conflittuale , ove il Servizio svolge un ruolo di mediazione tra la coppia genitoriale e di sostegno delle relazioni, l'Assistente Sociale informerà circa la regolamentazione dei rapporti tra il minore e i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino direttamente la Scuola , dandone anche comunicazione scritta quando vi siano restrizioni per l'uno o l'altro genitore.

E' utile che tali notizie siano consegnate al dirigente scolastico, per l'importante funzione di autorità, coordinamento e organizzazione che egli assolve.

Nel corso di questi incontri l'Assistente Sociale raccoglierà notizie sul minore, informando se si tratti di aggiornamenti rispetto al progetto socio- educativo in atto o invece di accertamenti effettuati su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Quando il minore sia seguito in un programma di sostegno individuale o di gruppo, l'Educatore, in accordo con l'équipe psico-sociale contribuirà a tale percorso di lavoro con propri elementi di valutazione legati alla diversa conoscenza del minore e della famiglia .

Analogamente, quando il minore sia collocato in una struttura residenziale, la gestione delle relazioni con la Scuola è affidata, per quanto riguarda la quotidianità, agli stessi Educatori di comunità, mentre rimane al Servizio il necessario confronto sul progetto complessivo.

Si ritiene utile, sollecitare un'attenzione particolare per i minori collocati in affido familiare: la doppia appartenenza del minore rende necessario il coinvolgimento di entrambe le famiglie nel rapporto con l'Istituzione scolastica. La differenziazione dei ruoli e delle comunicazioni e quindi le modalità degli scambi, dopo essere stati definiti in sede d'équipe , con le due famiglie, verranno comunicati alla Scuola , in modo tale da facilitare a tutti quanti la gestione di relazioni sicuramente complesse e spesso ambivalenti.

E' il caso qui di ricordare anche la particolarità dei casi la cui tutela è attribuita all'Amministrazione locale. In queste situazioni il Servizio Sociale ricopre funzioni genitoriali, assumendo nei confronti del minore responsabilità che vanno oltre i confini della dimensione professionale.

Ciò comporta una diversa organizzazione della relazione tra Scuola e Servizi , ove l'Assistente Sociale, che esercita le funzioni di tutela, diviene l'interlocutore privilegiato dell'insegnante e del dirigente scolastico, essendo sospesa o decaduta la potestà genitoriale.

Diverso è invece il caso dei minori in affido pre-adoptivo: l'attribuzione della tutela all'Amministrazione locale ha, ovviamente, qui altri significati e altri fini. Come per l'affido, si ritiene necessario sviluppare tali tematiche in altre sedi.

Gli incontri che avranno cadenza periodica e regolare tra operatori scolastici e operatori sociali saranno anche la sede elettiva per le segnalazioni di situazioni nuove, sconosciute al Servizio. In quel contesto potranno essere richieste consulenze rispetto al possibile significato di

comportamenti del minore e/o della sua famiglia e rispetto agli atteggiamenti più appropriati nel contesto scolastico.

Qualora emergano elementi tali da rendere necessario l'intervento diretto del Servizio, perché si è di fronte a una condizione di sofferenza del minore, la Scuola, nella persona del Direttore Didattico, curerà l'invio della famiglia al Servizio.

Tale invio, per essere efficace, deve essere concordato, oltre che con la famiglia, con l'Assistente Sociale, prevedendo le necessarie informazioni di ritorno. La famiglia verrà quindi invitata a prendere contatto personalmente con l'operatore che le verrà indicato e sarà informata che, in caso contrario, la Scuola provvederà a una segnalazione scritta.

L'Istituzione scolastica e il Servizio concorderanno anche le modalità più opportune per il passaggio delle notizie, tenendo presenti l'importanza dell'adesione della famiglia e il prioritario interesse del minore.

In ragione dell'interesse prioritario del minore e dell'insostituibile ruolo di prevenzione del disagio che la Scuola esercita, è infatti possibile uno scambio di notizie, sui minori, che ancora ha il carattere del confronto professionale e quindi della richiesta di consulenza, senza la preventiva informazione al genitore che è invece utile quando ai Servizi si richieda un intervento.

Si esclude l'informazione e il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento o, comunque, " in cui si ha un forte motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia si traduca in un aumento del ricatto e della violenza in famiglia sul bambino" ( Dichiarazione dei principi e degli impegni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di fronte al disagio e al maltrattamento degli allievi . Gennaio '99).

Qualora non sia possibile un invio, e si renda necessaria una segnalazione scritta, il genitore dovrà esserne informato dalla Scuola stessa, al fine di mantenere o recuperare una relazione di fiducia .

Si ribadisce che la condizione del minore e quindi il suo interesse devono rappresentare gli elementi centrali attorno a cui organizzare l'attenzione e quindi la collaborazione.

## MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O PREGIUDIZIO

### COSA SEGNALARE

*Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore nutra, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.*

**L’operatore scolastico, sociale e sanitario segnala il minore che (a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio” .**

**E’ molto importante sottolineare che l’operatore non segnala una situazione di accertato pregiudizio, ma un’ipotesi di pregiudizio. Non sta a lui raccogliere le prove che il pregiudizio sussista; tale compito spetta ai Servizi Sociali e alla Magistratura Minorile che, prima di prendere provvedimenti a tutela del bimbo, prescrive sempre una più approfondita indagine.**

L’obiettivo della segnalazione è quello di portare all’attenzione delle istituzioni preposte la situazione del bimbo per verificarne le condizioni di vita e prendere, se necessario, provvedimenti per aiutarlo.

L’ipotesi di pregiudizio viene formulata dall’operatore, ed in seguito segnalata, sulla base di più fattori tra cui:

- notizie sulla situazione familiare ed extrafamiliare (eventuali informazioni allarmanti in possesso dell’operatore)
- condizioni psicofisiche generali del bambino rilevabili con le competenze professionali dell’operatore
- atteggiamento dei genitori nei confronti del bimbo (eventuali comportamenti inadeguati dei medesimi rilevati direttamente o dedotti dallo stato in cui versa il bambino)
- mancati adempimenti rispetto all’obbligo scolastico (mancata iscrizione, mancata frequenza, scarsa frequenza) (vedere scheda allegata)
- presenza di segni o indicatori di disagio nel bambino (comportamenti, stati emotivi, dichiarazioni anche parziali o frammentarie da parte del bimbo)
- esito dei tentativi eventualmente fatti dagli operatori per aiutare il bimbo e/o la famiglia con gli strumenti in proprio possesso (colloqui con i genitori, consigli dati ai medesimi, tentativo di coinvolgere Servizi specialistici in aiuto al bimbo o alla famiglia, ecc) ed esito di tali tentativi

## VINCOLI DI LEGGE CHE RENDONO OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO A CARICO DI MINORI

LEGGE 698/75 tutti gli **operatori sociosanitari** nell'esercizio delle loro funzioni devono  
LEGGE 616/77 Vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando  
LEGGE 833/78 all'occorrenza L'autorità Giudiziaria

LEGGE 184/83 tutti i **Pubblici Ufficiali** e gli **Operatori Incaricati di Pubblico Servizio**  
Sono Tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di  
abbandono morale o materiale a carico di minori

LEGGE 216/91 per le situazioni di grave rischio **l'istituzione scolastica** è tenuta alla  
segnalazione delle medesime.

In base a tali leggi, sono tenuti a segnalare le situazioni di disagio minorile tutti gli operatori sanitari che operano nel campo dell'infanzia, e anche tutti gli operatori che operano nella scuola sia pubblica che privata.

E' utile a questo proposito ricordare qual è la definizione di **Pubblico Ufficiale** e di **Operatore Incaricato di Pubblico Servizio** data dagli art.357 e 358 C.P.:

- Si definisce **Pubblico Ufficiale** colui che esercita una funzione pubblica in ambito Legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

Nell'ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore pediatrico che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.

- Si definisce **Operatore Incaricato di Pubblico Servizio** colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d'opera meramente materiali.

Nell'ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.

Nell'ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell'ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero-professionali o in convenzione.

Sono inoltre incaricati di pubblico servizio operatori di Associazioni di volontariato, di cooperative sociali, volontari singoli e privato profit che collaborano a qualunque titolo con la pubblica amministrazione (art. 358, comma secondo, C.P).

**Appare evidente che tutti gli operatori scolastici, sociali e sanitari rientrano nell'una o nell'altra di queste definizioni date dalla legge.**

Appare pertanto chiaro che l'operatore scolastico, sociale e sanitario non solo può, ma anzi deve segnalare la situazione di un minore che lo preoccupa, in quanto ciò rientra nei vincoli di legge. La mancata segnalazione costituisce, anzi, una omissione in atti d'ufficio (ART. 328 C.P.)

Spesso l'operatore che vorrebbe fare una segnalazione è trattenuto dal timore di poter incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori che, all'inizio, possono effettivamente avere reazioni emotive forti in quanto non riescono ancora a vivere la segnalazione come una opportunità di aiuto e anzi la percepiscono come una minaccia. E' importante sapere a questo proposito che sia il Pubblico Ufficiale che l'Operatore incaricato di Pubblico Servizio sono fortemente tutelati dalla legge: infatti arrecare offesa o minaccia a tali operatori nell'esercizio delle loro funzioni è un reato perseguibile d'ufficio.

Inoltre segnalare situazioni o fatti appresi direttamente o indirettamente che possono ravvisare pregiudizio per il minore non comporta per l'operatore il rischio di incorrere nel reato di diffamazione.

*E' importante che la segnalazione sia scritta correttamente: essa dovrà essere di tono neutro, e contenere la precisa, obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che si traggano conclusioni e senza esprimere giudizi di valore.*

**Non si può scaricare su altri l'obbligo della segnalazione e anche le informazioni anonime vanno raccolte ai fini di una segnalazione purché non generiche (minore a rischio di pregiudizio, persone coinvolte e fatti ben determinati).**

**L'obbligo della segnalazione non viene meno quando l'operatore ritenga che l'obbligo competa ad altro soggetto. Nelle organizzazioni gerarchiche l'obbligo compete al superiore gerarchico, se debitamente informato.**

## **A CHI SEGNALARE**

### **a) Al responsabile del Servizio Sociale competente**

il quale provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del minore

### **b) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (via del Pratello 36 – Bologna**

la quale chiederà al Servizio Sociale di fare un accertamento coatto sulla situazione familiare e a seconda degli esiti di tale accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore. E' bene segnalare direttamente alla Procura Minorile le situazioni che appaiono molto preoccupanti.

In un caso come nell'altro il Servizio Sociale viene coinvolto nell'accertamento.

## **COME SEGNALARE**

- 1) **La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere fatta in forma anonima.** Ciò per due motivi:
  - Le segnalazioni orali e anonime non hanno valore in ambito giudiziario
  - Principio di trasparenza: i genitori a cui viene chiesto di collaborare con il Servizio Sociale o con la Magistratura che devono verificare la situazione dei loro figli hanno il diritto di sapere perché tali istituzioni si occupano di loro.
  
- 2) **Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l'operatore a formulare l'ipotesi che il bambino si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio.** La segnalazione deve riportare nel modo più preciso possibile i fatti o le situazioni che hanno preoccupato l'operatore.  
Nell'allegato n. 1 si trova una traccia di come impostare la segnalazione.  
I contenuti di cui sopra devono essere riportati in tono neutro e obiettivo senza trarre conclusioni e senza che siano espressi giudizi di valore opinabili e personali.
  
- 3) **Quando l'operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un'istituzione o una organizzazione pubblica o privata la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul singolo operatore, ma dovrà essere assunta in modo collegiale dall'istituzione stessa.**

Questa assunzione collegiale di responsabilità nella segnalazione da un lato tutela il singolo operatore il quale, già quotidianamente a contatto con il bambino e i genitori, è maggiormente protetto rispetto al rischio di eventuali pressioni poste in atto dagli stessi; dall'altro lato, tutela maggiormente anche il minore e la famiglia in quanto una valutazione collegiale sull'opportunità di segnalare o meno comporta una maggiore obiettività e una più approfondita riflessione.

L'assunzione collegiale di responsabilità della segnalazione all'interno dell'istituzione implica che la segnalazione venga costruita attraverso le modalità e strumenti propri di ogni organizzazione (incontri di équipe, collegio docenti, ecc...), successiva relazione scritta e condivisione con il Dirigente responsabile o rappresentante legale che provvederà ad inoltrare la segnalazione stessa.

Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto d'ufficio o segreto professionale e che pertanto ogni informazione relativa a situazioni apprese in ambito professionale o lavorativo può essere trattata esclusivamente nei luoghi deputati da ogni singola organizzazione.

**4) Quando viene inoltrata una segnalazione, è opportuno informare i genitori del minore.** Essi verranno convocati da chi ha inoltrato e firmato la segnalazione che, alla presenza degli operatori che hanno rilevato nella quotidianità il disagio del bimbo, informerà i genitori che la segnalazione è stata inoltrata. Verranno espressi i motivi di preoccupazione che hanno portato a questo passo e verrà spiegato che l'obiettivo è quello di aiutare sia il bambino sia la sua famiglia.

Ciò permetterà in seguito di mantenere un rapporto di trasparenza e fiducia che i genitori devono continuare ad avere con l'istituzione o l'organizzazione, al di là della reazione emotiva immediata che tale informazione può provocare.

## **RAPPORTI TRA ISTITUZIONI E/O ORGANIZZAZIONI SUCCESSIVAMENTE ALLA SEGNALAZIONE**

A seguito della segnalazione, il Servizio Sociale prenderà in carico la situazione del minore e, dopo aver verificato che sussista realmente pregiudizio, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, metterà in atto dei progetti di aiuto alla famiglia e/o tutela del minore.

**Il Servizio Sociale si impegna a comunicare ai segnalanti il nome dell'operatore del Servizio Sociale che ha preso in carico la situazione. Si impegna altresì a tenere rapporti periodici con i segnalanti per informare le altre istituzioni/organizzazioni sui progetti in atto e/o sui contenuti utili in merito ai provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni via via assume.**

Ciò renderà più agevole la comunicazione tra gli operatori, più fattiva la collaborazione e più semplice effettuare il monitoraggio sull'andamento del caso.

## **COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI E/O ORGANIZZAZIONI NEI CASI DI MINORI GIÀ SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE**

**Nel caso in cui vi siano minori che sono già seguiti dal Servizio Sociale e/o dal Tribunale per i Minorenni, il Servizio Sociale si impegna ad informarne la scuola (nella persona del Dirigente scolastico) o altre organizzazioni ( i responsabili o rappresentanti legali) per le parti di competenza o nello specifico interesse del minore.**

Ciò, fermo restando che operatori pubblici o incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza rispetto a tali informazioni.

**Verrà altresì comunicato il nome dell'operatore del Servizio Sociale che ha in carico la situazione.**

In questo modo, sarà più agevole la comunicazione tra gli operatori, più facile il monitoraggio del caso da parte del Servizio Sociale e si darà alla scuola e alle altre organizzazioni la possibilità di contattare il Servizio al bisogno, se vi fossero informazioni a loro parere rilevanti da riferire.

**TRACCIA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTO PREGIUDIZIO A CARICO DI MINORE**

**INDIRIZZO:** - **AI RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO SOCIALE**  
.....(competente)

- **ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI  
Via del Pratello 36 Bologna**

**OGGETTO:** segnalazione di sospetto pregiudizio a carico del minore .....

**CONTENUTI:**

- Dati anagrafici del bambino il più completi possibile e suo indirizzo
- Composizione del nucleo familiare e dati anagrafici dei familiari
- Descrizione del bambino, delle sue condizioni psicofisiche generali e dei comportamenti preoccupanti che presenta (es: cali di rendimento scolastico, comportamenti disturbanti, chiusura sociale, ecc)
- Da quanto tempo la situazione del bimbo è ritenuta preoccupante
- Fatti e accadimenti che hanno suscitato preoccupazione, descritti in modo preciso e circostanziato (es: in data.....il bambino ha raccontato alle insegnanti che.....; in data.....il bambino è stato visto con lividi.....; negli ultimi mesi il bimbo viene condotto al nido in condizioni igieniche precarie.....; ecc)
- Notizie sulla situazione familiare ed eventuali informazioni allarmanti
- Descrizione dell'atteggiamento tenuto dai genitori nei confronti del bimbo ed eventuali comportamenti che hanno suscitato preoccupazione
- Tentativi eventualmente fatti per cercare di migliorare la situazione del bambino (es: dialogo con i genitori, consigli dati ai medesimi, tentativo di coinvolgere servizi e/o strutture in aiuto al bimbo, ecc); reazione dei genitori a tali tentativi ed eventuali ricadute sulla situazione del bambino
- Andamento della situazione nell'ultimo periodo (stazionaria o in peggioramento)
- I genitori del minore sono stati (o saranno) dagli scriventi informati che la presente segnalazione è stata inoltrata.

**FIRMA:**

La segnalazione va firmata:

- dal Dirigente Scolastico
- dal Responsabile della Pediatria di Comunità

## MINORI VITTIME DI REATO

### I) VINCOLI DI LEGGE CHE RENDONO OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI IN CUI I MINORI SONO VITTIME DI REATO

ART. 331 C.P. *Tutti i **Pubblici Ufficiali** e gli **Operatori Incaricati di Pubblico Servizio** sono obbligati a segnalare al Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria i reati Perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.*

**L'obbligo di segnalazione vincola tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori incaricati di Pubblico Servizio. Chi omette la segnalazione pur essendone tenuto nei termini di legge va incontro a sanzioni penali che sono definite dagli artt. 361-362 c.p.**

Quanto al timore di incorrere in denunce o querele da parte della famiglia, esso è privo di fondamento. Infatti segnalare i minori in difficoltà, come abbiamo visto, rientra nel mandato legale di chi esercita questi ruoli professionali. **Infatti il ruolo di portavoce del bambino esclude la responsabilità penale per calunnia (sviluppare ulteriormente questo concetto).** Pertanto non si debbono temere denunce che saranno attentamente ed opportunamente valutate dall'autorità giudiziaria. E' importante a questo proposito che la segnalazione sia scritta correttamente: essa dovrà essere di tono neutro, e contenere la precisa, obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che si traggano conclusioni e senza esprimere giudizi di valore.

**Non si può scaricare su altri l'obbligo della denuncia e anche la denuncia anonima va segnalata purchè non generica (vittima, autore del reato e fatti ben determinati).**

**L'obbligo della denuncia non viene meno quando l'operatore ritenga che l'obbligo compete ad altro soggetto, oppure che questi abbia già informato l'autorità giudiziaria. Nelle organizzazioni gerarchiche l'obbligo compete al superiore gerarchico, se debitamente informato.**

### QUALI SONO I REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO CHE E' NECESSARIO SEGNALARE:

**MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA** (art. 572 c.p.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica della persona (tali condotte "lesive" sono state meglio definite come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari" dalla sentenza 16.10.92 della Corte di Cassazione).

**ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE** (art. 571 c.p.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori (il genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali).

### **REATI SESSUALI (Legge 66 /1996)**

- Qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di anni 10;
- Attività sessuale con costrizione fisica o psicologica o abuso di autorità con minore di anni 14;
- Attività sessuale con minore di anni 16 se chi la agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia.

### **EVASIONE SCOLASTICA (Art. 731 C.P.)**

- Mancati adempimenti rispetto all'obbligo scolastico:
- Non iscrizione;
- Non frequenza;
- Scarsa frequenza tale da configurare rischi per regolare sviluppo psico-affettivo del minore.

### **LESIONI PERSONALI AGGRAVATE (art. 582 - 585 .....)**

- Lesioni commesse con uso di armi proprie ed improprie (es. mazze, bastoni ....) o da un genitore nei confronti del proprio figlio, ma solo se il fatto è commesso per futili motivi oppure adoperando sevizie o crudeltà.

### **Pedofilia on line.**

E' possibile segnalare situazioni di pedo-pornografia via internet con diverse connotazioni dallo scambio di materiale pedo-pornografico fra adulti, sia a titolo oneroso che gratuito fino all'adescamento di minori sulla rete (possono essere segnalati: siti, e-mail, news group, chat). i reati compiuti via internet sono riconducibili alla legge n. 269/98.

Le segnalazioni possono essere trasmesse via internet al sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) nella sezione "lotta alla pedofilia" oppure per l'Emilia Romagna l'ufficio competente:

Polizia delle Telecomunicazioni di Bologna

Tel. 0514143611

[politel.bologna@dcft.mininterno.it](mailto:politel.bologna@dcft.mininterno.it)

## **II) COSA SEGNALARE**

Anche in questo caso, **l'operatore che inoltra una segnalazione alla Magistratura Penale non segnala la certezza che sia stato commesso un reato ai danni di un minore, ma SOLO L'ESISTENZA DI UN "SOSPETTO SUFFICIENTEMENTE FONDATO" che il reato sia stato commesso.**

Tale "sospetto sufficientemente fondato" l'operatore se lo forma in base ad una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc)
- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni
- Presenza di indicatori fisici (ad es. segni di lesione sul corpo);

- Presenza di indicatori psicologico-comportamentali, se accompagnati da racconti o confidenze raccolti dal bambino o dai genitori o altri parenti, di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

**Nel caso di un sospetto di reato, è ancora più importante che l'operatore scolastico o sociosanitario non si metta a raccogliere elementi di prova per avere la certezza che di effettivo reato si tratti.** Infatti così facendo (ad esempio ponendo troppe domande al bambino che potrebbero essere riferite a casa, oppure convocando i genitori con l'obiettivo di avere chiarimenti o chiedendo valutazioni ad altri professionisti) si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di INQUINARE LA RACCOLTA DEGLI ELEMENTI DI PROVA e di introdurre comunque elementi suggestivi nella testimonianza del bambino.

La raccolta degli elementi di prova compete alla Magistratura Penale che procede ad approfonditi accertamenti con gli strumenti suoi propri e nel segreto istruttorio che viene mantenuto nella fase iniziale dell'indagine.

### III) A CHI SEGNALARE

- a) - **Alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Modena – Sezione Penale (Corso Canalgrande – Modena)**

OPPURE

- **Alla Polizia Giudiziaria presso Tribunale di Modena**

- b) - **Alla Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni di Bologna (via del Fratello 36 – Bologna)**

E, PER CONOSCENZA

- **p.c. Al Responsabile del Servizio Sociale competente**

\*\* La segnalazione indirizzata agli enti di cui al punto a) serve per far partire le indagini penali

La segnalazione indirizzata agli enti di cui al punto b) serve per attivare gli interventi necessari di aiuto o protezione per il minore

La segnalazione alla Magistratura Penale (o alla Polizia Giudiziaria) fa partire un'indagine al fine di appurare se vi è stato effettivamente un reato; se nella fase istruttoria delle indagini si raccolgono sufficienti elementi di prova, i presunti autori del reato saranno poi rinviati a giudizio. La segnalazione alla Magistratura Penale però non ha alcuna ricaduta immediata sulla situazione di vita del bambino. Le indagini all'inizio sono segrete, e possono durare per periodi di tempo anche molto lunghi e nessuno interviene per

proteggere il bambino il quale, se gli autori del reato sono familiari e/o conviventi, rimane senza alcuna protezione ed è esposto al rischio di ricevere ulteriori danni.

Pertanto, quando si fa una segnalazione alla Magistratura Penale perché si sospetta che un bambino sia vittima di un reato, **bisogna sempre inoltrare, in contemporanea, anche una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e per conoscenza al Servizio Sociale** in quanto se un minore è vittima di un reato si trova anche, nella maggior parte dei casi, in una situazione di pregiudizio.

**Grazie a questa doppia segnalazione potranno così partire contemporaneamente sia le indagini penali sia gli interventi di tutela del bambino.** Ad esempio il Tribunale per i Minori potrebbe decidere, dopo accertamenti preliminari e in via cautelativa, di collocare il bimbo in un luogo protetto se l'autore del reato è un familiare che vivendo a contatto col bambino potrebbe reiterare il reato stesso. Anche nei casi in cui l'autore del reato non è un familiare, la segnalazione ai Servizi Sociali e/o al Tribunale per i Minorenni è necessaria, in quanto i Servizi potranno intervenire per fornire sostegno al bimbo e alla famiglia, e supportarli durante la fase istruttoria o l'iter giudiziario.

#### IV) COME SEGNALARE

- 1) **La segnalazione deve essere presentata per iscritto e non in forma anonima** in quanto dichiarazioni verbali ed anonime non hanno alcun peso in ambito giudiziario
- 2) Nella segnalazione di sospetto reato ai danni di un minore, **andranno citati e descritti in modo preciso i fatti e/o le situazioni che hanno fatto insorgere nell'operatore il sospetto stesso.**  
Nell'allegato n. 2 si trova una traccia di come impostare la segnalazione.  
I fatti che hanno suscitato preoccupazioni andranno riferiti con precisione, obiettività e neutralità, senza saltare a conclusioni affrettate e senza esprimere giudizi di valore.
- 3) **La segnalazione del sospetto reato va presentata SENZA RITARDO** sia per l'esigenza di procedere ai dovuti accertamenti al più presto, sia per evitare il rischio che il minore corra il rischio di subire nuove violenze.

**Nel caso di segnalazione penale, NON VALE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.** Chi inoltra la segnalazione **NON PUO'** convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia; tali valutazioni spettano alla Procura della Repubblica, in quanto la denuncia è atto coperto da segreto istruttorio la cui divulgazione costituisce reato.

I soggetti istituzionali che curano i rapporti con i familiari prenderanno pertanto contatto con la Procura per concordare se, come e quando la notizia può essere comunicata ai familiari del bambino.

- 4) **La telefonata o il solo colloquio orale non sostituiscono la segnalazione scritta.**

**TRACCIA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTO REATO AI DANNI DI MINORE**

**INDIRIZZO:** - **ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**C/O TRIBUNALE DI MODENA**  
**SEZIONE PENALE**  
Corso Canalgrande 77 Modena

**Oppure:** - **ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA**  
**C/O TRIBUNALE DI MODENA**  
**Corso Canalgrande 77 Modena )**

- **ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI**  
Via del Pratello 36 Bologna

- **AL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO SOCIALE COMPETENTE**  
**( Per Conoscenza)**

**OGGETTO:** segnalazione di sospetto reato ai danni del minore.....

**CONTENUTI:**

- Dati anagrafici del bambino il più completi possibile e suo indirizzo
- Composizione del nucleo familiare e dati anagrafici dei familiari
- Descrizione precisa e circostanziata dei fatti, accadimenti o situazioni che hanno fatto insorgere il sospetto che il minore possa essere vittima di un reato (es: in data .....il minore ha raccontato che.....; in data.....l'insegnante ha notato delle ecchimosi.....; in data.....il bambino accusava dolori..... e alle domande della maestra ha raccontato che....; in data..... nel corso di una visita pediatrica è stato rilevato che.....; ecc).  
Se la notizia di reato sia emersa nel corso di un colloquio con il minore, è opportuno indicare, ove possibile, le singole domande poste dall'adulto e le risposte date dal minore. Questo perché le modalità di emersione della prima rivelazione sono essenziali per valutare la successiva testimonianza che il minore renderà eventualmente all'Autorità Giudiziaria.
- Generalità degli operatori che hanno rilevato quanto sopra
- Descrizione generale del bambino ed eventuale presenza di sintomi e/o indicatori che Hanno contribuito a far insorgere il sospetto che sia stato vittima di un reato

**FIRMA:**

La segnalazione va firmata: - dal Dirigente Scolastico  
- dal Responsabile della Pediatria di Comunità.

## **Obbligo scolastico.**

Mancati adempimenti rispetto all'obbligo scolastico sono:

- non iscrizione;
- non frequenza;
- scarsa frequenza tale da configurare rischi per regolare sviluppo psico-affettivo del minore .

Il mancato adempimento dell'obbligo scolastico può verificarsi attraverso alcune forme che vanno dalla mancata iscrizione alla mancanza di frequenza.

Si concordano le seguenti procedure di intervento.

### **Mancata iscrizione :**

Il decreto del Ministero Istruzione e Ricerca 489 del 13/12/01 stabilisce che entro il mese di dicembre il Comune predisponga gli elenchi dei minori che sono soggetti all'obbligo scolastico l'anno successivo.

I comuni entro il mese di dicembre pertanto cureranno la trasmissione degli elenchi degli obbligati, distinti per bacino di utenza, alle scuole.

Entro 20 giorni dal termine delle iscrizioni le direzioni didattiche, anche dopo aver effettuato controlli incrociati nel caso di scuole che operino su medesimo territorio comunale, accertamenti sul reale domicilio delle famiglie, comunicheranno ai Comuni eventuali iscrizioni non effettuate.

Le autorità comunali provvederanno ad effettuare i controlli.

Nel caso sussistano inadempienze provvederanno ad ammonire i genitori, invitandoli ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.

Quando si verifichi attraverso i diversi accertamenti sopra citati l'esistenza di impedimenti all'iscrizione derivanti da problemi socio-educativi la famiglia sarà invitata a prendere contatti con i Servizi Sociali o se ciò risulta impossibile verrà segnalata per iscritto al Servizio Sociale.

La segnalazione all'autorità giudiziaria avverrà solo nel caso non sia possibile affrontare gli ostacoli in modo congiunto da scuola, Settore pubblica Istruzione e Servizi Sociali.

Pertanto nel caso i genitori o i responsabili dell'obbligo scolastico persistano nel mancato adempimento, le autorità comunali provvederanno a segnalare la situazione alle autorità competenti individuate in:

- Procura presso il Tribunale per segnalare l'ipotesi di reato di evasione scolastica (art.731 C.P.)
- Servizi sociali e Procura presso il Tribunale per i minorenni per segnalare rischi o pregiudizio per lo sviluppo del minore

### **Mancata frequenza.**

Qualora il bambino sia stato iscritto a scuola ma non frequenti, il dirigente scolastico effettuerà gli opportuni controlli (ricerca anagrafica col Comune, telefonate, richiesta ai servizi sociali..) per capire se si siano verificate variazioni rispetto al momento dell'iscrizione.

- Nel caso il dirigente scolastico riesca a contattare la famiglia, solleciterà i genitori ad inviare il bambino a scuola. Trascorsi 15 giorni dall'inizio della scuola, qualora ciò non sia ancora avvenuto e non sussistano validi motivi per la mancata frequenza, il dirigente scolastico informerà il servizio sociale competente per territorio. Quando si verifichi attraverso i diversi accertamenti sopra citati l'esistenza di impedimenti alla frequenza derivanti da problemi socio-educativi la famiglia sarà invitata a prendere contatti con i Servizi Sociali o se ciò risulta impossibile verrà segnalata per iscritto al Servizio Sociale.

La segnalazione all'autorità giudiziaria avverrà solo nel caso non sia possibile affrontare gli ostacoli in modo congiunto da scuola, Settore pubblica Istruzione e Servizi Sociali.

Se entro un mese, nonostante i tentativi congiunti di scuola, Pubblica istruzione e servizio sociale, la famiglia continuerà a non adempiere al proprio dovere, il dirigente scolastico invierà segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minori e alla Procura presso il Tribunale.

### **Scarsa frequenza.**

La scarsa e irregolare frequenza, qualora non sussistano motivi di salute o particolari motivi familiari di cui comunque la scuola deve essere informata, può costituire motivo di pregiudizio al pieno sviluppo della personalità del bambino.

In taluni casi può anche essere indicatore di situazioni di disagio o di malessere più grave in cui il bambino è coinvolto.

Risulta pertanto difficile quantificare un limite "accettabile" di assenze non giustificate.

Appare però evidente che se nell'arco temporale di un mese si verifica il 50% di assenze non motivate, ciò deve costituire un serio motivo di preoccupazione per la scuola.

Il dirigente scolastico valuterà con i docenti i motivi di scarsa frequenza.

Contatterà le famiglie per sollecitare a mandare con regolarità i propri figli a scuola.

Qualora la frequenza irregolare continui a manifestarsi e non sussistano motivi plausibili a giustificazione di tale comportamento, il dirigente scolastico segnalerà la situazione al servizio sociale con il quale valuterà l'opportunità di informare la Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

## Vademecum operativo su “La segnalazione”

### IN CASO DI DUBBIO

- Gli operatori del Servizio Sociale sono a disposizione degli operatori scolastici o sanitari per consultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni, fermo restando che tali consultazioni informali non sostituiscono la segnalazione stessa e non liberano i Pubblici Ufficiali dai propri obblighi di legge.

Il Servizio Sociale risponde al numero telefonico:

n. ....

- Gli operatori scolastici e sociosanitari che sono in dubbio sull'opportunità o meno di segnalare, oppure che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come gestire una situazione grave ed urgente che vede coinvolto un minore, possono inoltre far riferimento in modo diretto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. E possibile telefonare e chiedere di parlare con il Magistrato o Pubblico Ministero “di turno”, che è a disposizione e che può essere contattato al bisogno.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna risponde al numero telefonico:

051-264895

(fax 051-235884 / 051-237821)

La Procura presso il Tribunale Ordinario: il numero del P.M. di turno è reperibile presso il 113.

- Spesso per l'operatore scolastico o sanitario è difficile stabilire il confine tra pregiudizio e reato.

Vi sono delle situazioni chiare che devono essere subito segnalate al Tribunale Penale (es: bambino visto ripetute volte con ferite o ecchimosi, o che confida agli operatori, seppure in modo frammentario, di subire in famiglia maltrattamenti o abusi)

Altre volte, le situazioni che si presentano sono più sfumate e di non semplice interpretazione, e gli operatori coinvolti non capiscono bene se si tratta di semplice pregiudizio legato ad una situazione familiare problematica o se ricorrano anche gli estremi di reato (spesso del resto le due situazioni sfumano l'una nell'altra).

In siffatti casi, ricordiamo che la segnalazione scritta al Servizio Sociale e alla Magistratura Minorile assolve i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio dai propri obblighi di legge. Saranno poi il Servizio Sociale e il Tribunale Minorile a coinvolgere eventualmente la Magistratura Penale.

In tali casi, quando cioè si decide di segnalare solo al Servizio Sociale e alla Magistratura Minorile una situazione in cui vi è anche un sospetto, seppur vago, che di reato si tratti, sarà necessario:

- inoltrare comunque la segnalazione senza ritardo

- quando il segnalante mette i genitori al corrente del fatto che la segnalazione ai Servizi Sociali è stata inoltrata, è necessario non entrare nel merito del sospetto reato ma limitarsi a dire che si è segnalata una situazione di disagio generico rilevata nel bimbo.

## **Comportamenti importanti:**

- 1) Non informare direttamente la famiglia di appartenenza del minore. Le modalità ed i tempi della comunicazione alla famiglia dovranno essere concordati dalle diverse istituzioni coinvolte. In particolare i Servizi, l'istituzione scolastica dovranno chiedere al P.M. precedente se, in che termini e con quali limiti, la segnalazione potrà essere comunicata ai familiari del minore.
- 2) Non informare assolutamente la persona accusata dal minore (es.: nel caso in cui questi sia un docente, non chiedergli chiarimenti sulle accuse mosse dal bambino, nemmeno nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare).
- 3) Nella segnalazione evitare qualsiasi commento od interpretazione a fatti o dichiarazioni relativi al minore.
- 4) Evitare qualsiasi inchiesta sulla veridicità dei fatti. In particolare astenersi nel modo più assoluto dal porre domande sia alla persona accusata dal minore (per es., nel caso in cui questi sia un docente) sia ad altri minori-compagni di scuola su fatti accaduti all'interno dell'istituto.

Si segnala che soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta di quegli elementi di prova ulteriori rispetto alla testimonianza del minore, che potranno “deresponsabilizzare” quest'ultimo, evitando o quanto meno riducendo notevolmente il suo coinvolgimento nel processo penale e il “peso” della sua testimonianza.

### La refertazione medica:

Nel caso in cui il minore si presenti con vistosi segni di lesioni, occorre contattare il 112 o il 113 che provvederanno ad informare immediatamente il magistrato di turno, il quale disporrà l'eventuale visita e refertazione presso una struttura sanitaria.

In caso di abuso sessuale la refertazione medica di solito è inopportuna, in quanto la visita va fatta con tutte le garanzie del processo, salva l'ipotesi in cui il minore riferisca di violenze sessuali subite nell'arco delle ultime 48 ore. In questo caso è infatti opportuna una visita medica immediata presso il Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda l'intervento sanitario in ordine a:

- ruolo dell'esercente la patria potestà;
- ruolo dei Servizi Sociali: utilizzo dell'art. 403 c.c.
- ruolo dei servizi sanitari: Pronto soccorso, pediatra di libera scelta e pediatra di comunità, reparti di Pediatria, Medico di Medicina generale;

si veda scheda allegata n.4.

## Elenco servizi ed indirizzi

### **3) DOCUMENTO SULLA PRESA IN CARICO**

#### **Linee guida in materia di interventi a protezione e sostegno di famiglie e minori coinvolti in vicende legate all'abuso e al maltrattamento.**

##### **Ambito di competenza**

Le équipes multiprofessionali dell'area Minori e Famiglie - *del Servizio Sociale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o costituite sulla base di accordi tra Amministrazioni Comunali e Azienda Unità Sanitaria Locale*- sono responsabili della presa in carico e degli impegni derivanti dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La Magistratura Minorile può disporre che i servizi effettuino una valutazione approfondita della situazione, attribuendo loro, allo stesso tempo, responsabilità di vigilanza o l'affidamento dei minori. Possono essere previsti interventi di protezione, la regolamentazione dei rapporti con i familiari, la collocazione dei minori in ambiente diverso dalla famiglia.

Le équipes multiprofessionali sono, pertanto, garanti degli interventi di protezione e assistenza, valutazione, sostegno e cura, della continuità dell'azione e del raccordo tra le diverse agenzie e istituzioni.

I servizi territoriali non sono, invece, direttamente responsabili dell'accertamento delle responsabilità penali, in quanto i periti e i consulenti tecnici del Tribunale sono nominati indipendentemente dal magistrato. Gli operatori possono essere ascoltati in veste di testimoni e chiamati a fornire le informazioni di cui sono in possesso, possono prestare assistenza nel corso del procedimento, in ausilio al magistrato, in supporto ai familiari o in loro vece.

All'interno del programma d'intervento dei servizi territoriali, la valutazione psicologica dei minori è affidata a professionisti individuati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, che operano in integrazione con le équipes incaricate della presa in carico, mentre queste ultime sono responsabili della valutazione delle risorse familiari.

La richiesta di eventuali, ulteriori interventi specialistici e l'attivazione delle risorse che si dovessero rendere necessarie dovranno, in riferimento alla specificità e alla delicatezza della situazione, ricevere attenzione particolare da parte della rete dei servizi sociali e sanitari, che predisporranno protocolli di invio e modalità di raccordo volte ad assicurare certezza e tempestività all'intervento, riducendo al minimo indispensabile i tempi di accesso e attivazione.

##### **Caratteri generali dell'intervento.**

Il contatto tra i servizi e la famiglia assume, nella maggior parte dei casi, una duplice connotazione. La proposta di una relazione d'aiuto al minore e sostegno alle funzioni genitoriali, avviene contestualmente ad una limitazione dell'autonomia decisionale degli adulti e alla messa in discussione delle loro scelte e competenze. La doppia valenza dell'intervento è tanto più evidente, quanto più stretti sono i legami tra i minori e le persone chiamate a rispondere del proprio comportamento nei loro confronti.

L'azione complessiva dei servizi deve permettere che le componenti evolutive del sistema familiare abbiano la possibilità di prevalere e che, accanto ai provvedimenti che ridisegnano l'esercizio delle funzioni genitoriali, all'accertamento delle responsabilità, a un'eventuale sanzione, si sviluppi un processo trasformativo delle relazioni interpersonali.

Una regia tempestiva, regolare e rigorosa della vicenda è condizione fondamentale affinché l'insieme degli interventi costituisca occasione di cambiamento significativo per l'intero nucleo familiare.

L'obiettivo di offrire ai minori la certezza di essere ascoltati e risposte adeguate alle loro esigenze di sicurezza può essere perseguito coerentemente solo valorizzando le componenti protettive delle relazioni familiari, che dovranno essere arricchite o integrate da apporti professionali o volontari, ma che dovrebbero subire limitazioni solo nella misura in cui ciò sia reso necessario dalle esigenze di protezione.

Nell'azione professionale, il rigore nel perseguire la tutela dei diritti dei soggetti a rischio deve convivere dialetticamente con lo sforzo di costruire un rapporto di collaborazione con tutti i componenti della famiglia, operando sempre in modo rispettoso delle scelte individuali e consapevole del rilievo insostituibile delle relazioni tra figli e genitori.

Al medesimo ordine di considerazioni appartiene ogni sforzo diretto a far sì che non si ponga mai in secondo piano l'esigenza di operare con la massima trasparenza consentita dalle circostanze, cercando di fornire a tutte le persone coinvolte informazioni adeguate in merito alla natura degli interventi, alla finalità delle diverse azioni, alle opportunità a loro disposizione.

Analoga cura dovrebbe essere posta alla connessa esigenza di mantenere un rapporto chiaro e collaborativo con tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo nella vicenda, nei suoi diversi aspetti.

## **Lo sviluppo degli interventi**

La tempestiva attivazione dell'équipe psicosociale competente per territorio permette l'individuazione del gruppo di lavoro responsabile della presa in carico della situazione, composto da Assistente Sociale, Educatore Professionale, Psicologo.

Particolare delicatezza assume il ruolo dell'assistente sociale, che costituisce il nodo fondamentale delle comunicazioni nella rete degli operatori e nel contatto tra i servizi e l'utenza. Su tale figura ricadono, inoltre, la responsabilità della concreta attuazione delle decisioni con carattere d'urgenza e l'onere della maggior parte del lavoro di raccordo.

La rete dei servizi dovrà, in seguito, adeguare le proprie iniziative, le forme dell'intervento e le modalità di contatto con l'utenza, all'evoluzione complessiva della vicenda, con particolare riguardo alle esigenze definite dagli interventi la Magistratura nelle sue varie articolazioni.

In linea di massima, la fase iniziale della presa in carico avrà come obiettivo l'individuazione delle caratteristiche fondamentali della situazione, la realizzazione degli eventuali interventi di protezione, la definizione di massima del progetto complessivo.

Nella fase successiva, sarà portata a termine la valutazione della condizione psicologica dei minori e delle risorse familiari. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile potranno, pertanto, definire una cornice relativamente stabile, anche in rapporto all'evoluzione dell'eventuale procedimento penale.

I servizi dovranno, infine, restare disponibili per gli interventi di sostegno e cura, che potranno essere legati al superamento degli esiti traumatici sulla personalità dei diversi protagonisti, alle conseguenze dell'assetto relazionale e sociale emergente dall'evoluzione della famiglia, al mutamento delle condizioni sociali e materiali.

La medesima équipe multiprofessionale che attua la presa in carico è responsabile della valutazione della situazione familiare: dell'assetto relazionale, delle risorse personali delle figure significative, delle opportunità offerte dalla rete parentale. La valutazione psicologica dei minori coinvolti sarà affidata a professionisti di consolidata esperienza nell'ambito della clinica infantile e con specifica formazione.

Gli interventi di valutazione dovranno essere attuati attraverso le modalità maggiormente rispettose delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, adottando metodologie conformi a principi scientifici e direttive professionali accreditate.

Sarà compito delle équipes multiprofessionali responsabili della presa in carico predisporre i contatti tra la famiglia, i professionisti e ogni altra agenzia coinvolta. La stessa équipe opererà al fine di assicurare le condizioni perché si realizzi un dialogo costante tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

La delicatezza dell'ambito d'intervento suggerisce, inoltre, che tutti gli operatori che intervengono in situazioni di maltrattamento e abuso definiscano, a livello provinciale, momenti stabili di scambio, approfondimento e confronto.

### **Valutazione delle risorse familiari.**

La valutazione delle dinamiche familiari e delle caratteristiche personali dei suoi membri è condizione fondamentale per l'elaborazione di una previsione in merito alle possibili evoluzioni dei rapporti familiari. Questo comporta:

- identificare le possibili connessioni tra sofferenza adulta e disagio dei figli;
- evidenziare risorse residue, che costituiscono o possono, in prospettiva, tradursi in fattori di protezione;
- porre attenzione agli aspetti che possono costituire fattore di rischio;
- valutare le capacità e la volontà di accogliere opportunità di cambiamento;
- avanzare ipotesi sulle reali possibilità di una trasformazione adeguata al livello di disagio espresso dai minori e alle loro esigenze.

Quest'ultimo aspetto rende evidente come una previsione adeguata delle potenzialità complessive della struttura familiare richieda uno stretto raccordo del momento di analisi delle risorse della famiglia e degli adulti significativi con il momento della valutazione psicologica dei minori.

Dallo sforzo di evidenziare le risorse esistenti e condividere con le famiglie le possibilità di cambiamento, possono emergere direttamente le condizioni per l'invio della famiglia ad un trattamento di cura. Nell'eventualità che, nel corso del processo di valutazione, emergano condizioni individuali con caratteristiche a rilievo psicopatologico, deve, invece, essere definito un rapporto di collaborazione con i servizi sanitari competenti per età e natura della condizione, con i quali occorrerà definire preventivamente modalità di invio adeguate alla specificità della situazione.

### **Valutazione della condizione personale dei minori.**

Gli operatori di riferimento per la valutazione psicologica dei minori devono costituire una risorsa attivabile tempestivamente, in grado di definire in tempi estremamente contenuti la scansione temporale e le modalità del proprio intervento.

L'operatore impegnato in un processo di valutazione di minori coinvolti in vicende di maltrattamento e abuso dovrà compiere ogni sforzo per coniugare le responsabilità professionali con le esigenze del contesto in cui l'intervento viene a collocarsi, mantenere un contatto molto stretto con il gruppo di lavoro per la presa in carico, adeguare i tempi dell'intervento alle esigenze degli interventi di protezione e delle indagini, al fine di rendere il più celere possibile la definizione della situazione, evitando per quanto possibile che il minore e i suoi familiari siano inutilmente sottoposti a un numero non necessario di interventi con carattere di valutazione.

Essendo compito specifico dei consulenti del Tribunale Penale la valutazione del minore in riferimento alla sua testimonianza, la **valutazione psicologica** nell'ambito degli interventi di sostegno e protezione potrà prendere avvio al termine della consulenza tecnica d'ufficio e utilizzare parte del lavoro svolto.

Data la condizione di particolare disagio in cui si trova un minore coinvolto in vicende di tale rilievo, in cui possono venire a mancare gran parte delle sicurezze normalmente riposte nei legami familiari, occorre il massimo sforzo per ridurre i cambiamenti inutili che il minore stesso deve affrontare. Appare, pertanto, necessario che il medesimo operatore che si è impegnato, per le esigenze della valutazione, in un contatto prolungato e significativo con il minore, possa mantenere anche in seguito la disponibilità ad offrire, quando si riveli necessaria, un'azione di supporto al minore, almeno per tutta la durata della fase interlocutoria.

Sia la qualità dell'adattamento del minore, sia il livello di compromissione del suo funzionamento, nonché l'evoluzione di questi aspetti nel tempo, possono essere valutati con maggiore adeguatezza disponendo di informazioni aggiornate sulla vita di relazione, sociale e scolastica del minore.

Il gruppo di lavoro per la valutazione delle risorse familiari può fornire tempestivamente le informazioni in suo possesso relativamente all'assetto familiare. Gli stessi operatori, che sono responsabili della vigilanza o dell'affidamento, potranno, inoltre condividere tutte le informazioni e le valutazioni messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dagli operatori o dagli affidatari, avviando i contatti diretti che si rivelassero opportuni.

L'assistente sociale e l'educatore professionale dell'équipe possono intervenire direttamente a sostegno del minore e dei familiari, al fine di assicurare le condizioni per la migliore realizzazione degli interventi, in riferimento alle indagini e al processo di valutazione.

### **Gestione degli interventi e raccordo con la magistratura.**

Per tutta la durata della presa in carico, l'équipe multiprofessionale territoriale sarà responsabile dei contatti diretti con la Magistratura e della trasmissione periodica, o immediata, in caso di necessità, di relazioni di sintesi sull'evoluzione della situazione.

La medesima équipe ha il compito di curare la raccolta di tutte le informazioni rilevanti, l'invio delle relazioni di sintesi dei processi di valutazione, delle eventuali relazioni di specialisti e delle agenzie educative coinvolte.

L'équipe multiprofessionale territoriale dovrà garantire un rapporto di collaborazione con le agenzie eventualmente coinvolte nell'affidamento dei minori o con le famiglie che accolgono i minori in affidamento.

Sulle modalità di attuazione degli interventi in questo ambito si può fare puntuale riferimento alle linee guida regionali in materia e ai diversi regolamenti di attuazione dei progetti di affido.

Un onere di particolare rilievo e delicatezza è costituito dalla necessità di garantire rapporti protetti tra i minori e alcuni dei familiari. Gli interventi sono gestiti dagli educatori professionali o dagli assistenti sociali e assumono significato differente in relazione all'evolversi della situazione.

### **Azioni di sostegno a medio e lungo termine**

Anche nell'ambito dei provvedimenti definitivi del Tribunale per i Minorenni, l'équipe multiprofessionale può essere investita di compiti di vigilanza o responsabilità di affidamento o tutela. Dovrà, pertanto, mettere in atto e favorire l'accesso della famiglia o dei suoi membri a

interventi di sostegno e cura che si siano rivelati opportuni, richiesti dagli utenti o prescritti dall'Autorità Giudiziaria.

Notevole delicatezza assume il rapporto tra professionisti responsabili degli interventi di sostegno o terapeutici e operatori dell'équipe che ha responsabilità di affidamento, particolarmente nel caso in cui i rapporti dei minori con alcuni dei membri della famiglia siano, in qualche misura, subordinati al mantenimento di una condizione o al raggiungimento di particolari obiettivi definiti in termini di trasformazione, dei comportamenti o delle modalità di relazione interpersonale con altri familiari e con i minori. Nel dialogo tra i diversi professionisti devono, come sempre in queste situazioni, contemperarsi l'esigenza di tutela del diritto allo sviluppo della persona in età evolutiva e la consapevolezza del rilievo insostituibile delle relazioni tra figli e genitori.

## TRATTAMENTI SANITARI SUI MINORI - IL CONSENSO

La giurisprudenza costituzionale ha affermato che la potestà è un dovere-diritto (una funzione) che deve essere esercitata nell'interesse del figlio minore ad un pieno sviluppo della sua personalità; allorquando vengono pregiudicati beni fondamentali del minore (ad es.: la salute), allora deve intervenire il Tribunale per i Minorenni (giudice del corretto uso della potestà) perché questi beni vengano ripristinati.

E' stato anche riaffermato il dovere degli operatori di attivare la Giustizia minorile allorquando si verifici tale situazione di pregiudizio.

L'art. 316 cod. civ. dichiara che il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione (per susseguente matrimonio), tuttavia in riconoscimento di un diritto di parziale autodeterminazione dell'adolescente - si è fissato per il compimento di certi atti e l'esercizio di determinati diritti un'età inferiore ai 18 anni (es. 16 anni per riconoscere un figlio naturale; 14 anni per decidere liberamente della propria sessualità; 13. anni se la differenza d'età col partner non supera i 3 anni; qualsiasi età minore per accedere liberamente ai mezzi contraccettivi, ecc.).

A tal punto il problema è non solo di verificare chi sia autorizzato ad esprimere un valido consenso al trattamento sanitario su minore, ma anche cosa succede quando i genitori, contro l'interesse del minore, si oppongono e quando emerga un conflitto tra la volontà degli esercenti la potestà e la volontà del minore che, per età e condizioni psichiche, sia maturo, cioè in grado di esprimere una volontà liberamente determinata.

Principio generale in materia è quello dettato dall'art.54 cod. pen. (occorso di necessità): quando c'è un pericolo attuale di morte o di danno grave per il minore, il sanitario interviene senza o anche contro il parere dei genitori e senza che vi sia alcun bisogno di autorizzazioni giudiziarie.

Fuori dalle circostanze di cui all'art.54, il consenso al trattamento sanitario di un minore - piccolo deve essere espresso da entrambi i genitori; *qualora* manifestino pareri difformi, dovrà essere attivato il Tribunale per i Minorenni.

Se i genitori rifiutano, per motivi religiosi (es. Testimoni di Geova) adeguate cure al figlio, in tal caso interverrà il Tribunale per i Minorenni, che potrà essere attivato dall'autorità sanitaria anche nel caso in cui ci sia stato ricovero e i genitori - con pregiudizio anche solo ipotizzabile per il minore - vogliano dimetterlo sotto la loro responsabilità.

In tutti i casi in cui i Servizi sociali ritengano che le dimissioni e la riconsegna ai genitori del minore ricoverato integri un pregiudizio per lui, possono attivare la Giustizia minorile per un provvedimento a sua protezione e, nelle more, avvalendosi dell'art.403 cod. civ. disporre che il minore rimanga accolto nella struttura sanitaria.

Nel caso di minore - adolescente gli si riconosce, con riguardo ai diritti personalissimi (tra cui la salute) che non ammettono rappresentanza, una maturità-capacità anticipata, che gli consente di esprimere un valido consenso. Poiché per principio generale non è necessaria la capacità di agire per atti che non comportino lesioni o sacrifici, il minore può chiedere autonomamente (senza consenso dei genitori) un trattamento sanitario che porti un beneficio alla sua salute; egli per converso può ricorrere al Tribunale per i Minorenni contro un trattamento sanitario voluto dai genitori ma a cui lui si opponga.

Si pone il problema della refertazione sanitaria in casi di ragionevole dubbio in merito a maltrattamento grave (abuso di mezzi di correzione, lesioni personali aggravate, percosse ripetute, ecc...) e abuso sessuale. In questi casi si ritiene che la Scuola o i Servizi segnalino verbalmente o

via fax i dubbi alla Procura Minorile e richiedano una autorizzazione scritta (via fax in quanto la tempestività è fondamentale) ad accompagnare il minore presso i presidi sanitari o presso un medico competente.

Di seguito si propone una casistica, a titolo indicativo, orientata sul rapporto tra consenso alle cure ed esercizio della potestà o della tutela:

**a) genitori coniugati e conviventi, di cui uno è assente, incapace o impedito** (es.: per malattia mentale o altra grave malattia fisica, per detenzione, ecc.); in questo caso il consenso è espresso in via esclusiva dall'altro genitore;

**b) genitori coniugati e conviventi, entrambi al momento irreperibili o impediti.** Poiché non ha alcun valore il consenso dei parenti, nelle more della nomina di un tutore da parte del Giudice tutelare, i Servizi, in via d'urgenza, possono chiedere al Tribunale Minorenni - tramite affidamento del minore - di essere autorizzati ad esprimere il consenso qualora, nella fattispecie concreta, sia ravvisabile un comportamento pregiudizievole dei genitori (ad es. loro ingiustificato allontanamento dal minore); in caso contrario (es.: genitori entrambi ricoverati) possono autonomamente esercitare i poteri tutelari ex art. 3 L.184/83 (legge sull'adozione e affido);

**c) genitori non coniugati, conviventi.** Essendo la potestà esercitata congiuntamente (art. 317 bis. cod. civ.), il consenso deve essere espresso da entrambi;

**d) genitori non coniugati e non conviventi.** Autorizzato al consenso è il genitore con cui il minore convive (che è bene richieda al TM ex.317 - bis c.c. l'affidamento del figlio); il genitore non convivente ha solo un potere di vigilanza e potrà eventualmente ricorrere successivamente contro la decisione assunta dal genitore convivente;

**e) caso in cui il minore è stato affidato dal Tribunale per i Minorenni al Servizio Sociale con prescrizione di allontanamento dalla famiglia.** In questo caso la potestà, pur essendo fortemente limitata, non è soppressa; tuttavia se le circostanze che stanno a base del provvedimento giudiziario sconsigliano l'interpello dei genitori ( es. sospetto abuso sessuale con interdizione dei rapporti tra minore e genitori, entrambi coinvolti nell'abuso) il Servizio potrà richiedere al Tribunale - Minorenni di essere nominato previa sospensione della potestà, tutore provvisorio ex artt. 330 e 336/u.c. cod. civ. e conseguentemente esprimere il consenso al trattamento sanitario. In caso d'urgenza possono essere esercitati i poteri tutelari di cui al punto b);

**f) caso in cui il minore trovasi in affidamento familiare.** Se l'affidamento è consensuale, in quanto possibile, il consenso dovrà essere richiesto ai genitori; se l'affidamento è giudiziario, si ricade nella prescrizione di cui al punto e);

**g) genitori coniugati e legalmente separati o divorziati.** A differenza del caso di cui al punto d), le decisioni di maggior interesse per il figlio (tra le quali può rientrare il consenso al trattamento sanitario) sono adottate da entrambi i genitori (art.155 c. c.). Tuttavia se il genitore affidatario ha apprezzabili motivi per non coinvolgere l'altro genitore (assenza o disinteresse di quest'ultimo) o sussista una particolare urgenza potrà richiedere al Giudice tutelare (art.337 c.c.) di essere autorizzato a manifestare il consenso.

**h) minori tossicodipendenti.** I relativi accertamenti-trattamenti possono essere autonomamente richiesti dai minori di qualunque età o dai genitori, la cui volontà è rilevante solo in caso di manifesta immaturità del figlio che potrà essere valutata, in caso di contrasto genitori-figlio, dal Tribunale Minorenni.

**i) minore e interruzione volontaria di gravidanza.** L'IVG deve essere richiesta esclusivamente dalla minore (qualunque sia la sua età); non è ammessa alcuna rappresentanza, ma è necessario l'assenso di entrambi i genitori esercenti la potestà. Se esistono gravi motivi che impediscono o sconsigliano il coinvolgimento dei genitori o questi rifiutino il consenso, la minore può rivolgersi previa istruttoria del Consultorio familiare, al Giudice tutelare che non ha il potere, in tale contesto, di convocare i genitori senza l'assenso della ragazza.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, per il consenso vedi punto d). Nel caso di genitori coniugati e separati è necessario il consenso di entrambi; se il coniuge affidatario ha apprezzabili motivi per non coinvolgere l'altro genitore, è prassi che ci si rivolga al Giudice tutelare perché questi "integri" la volontà mancante.

Nel caso di minore coniugata, per effetto del matrimonio è emancipata e quindi parificata ad una maggiorenne, per quanto attiene alla decisione sull' IVG.

Nel caso infine di minore malata di mente (non in grado di esprimere una volontà) in analogia con quanto previsto dalla legge in tema di donna interdetta, la richiesta di IVG può essere presentata dai genitori; la decisione compete al Giudice Tutelare, che acquisirà la relazione del Consultorio corredata di adeguata documentazione medica sulla patologia psichica della minore e sull'atteggiamento da lei tenuto in ordine alla sua gravidanza.